

REPUBBLICA ITALIANA



Bollettino Ufficiale

Regione Abruzzo

ORDINARIO N. 34 - 27 AGOSTO 2025

Sommario

Atti parte 1

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Leggi Regionali

Legge regionale 22 Agosto 2025 n. 25

Disposizioni per il completamento della riforma del sistema produttivo abruzzese attraverso la conclusione del processo di riordino dei Consorzi industriali e la riforma ed il potenziamento dell'ARAP

Legge regionale 22 Agosto 2025 n. 26

Istituzione dell' Agenzia Regionale Abruzzo Lavoro (ARAL)

Atti parte 2

GIUNTA REGIONALE

Atti della Giunta Regionale

Deliberazione n. 213-C del 17.04.2025

PROROGA DELLA VALIDITÀ DEL PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE ADOTTATO CON LA DGR 522/C DEL 28/08/2020 E APPROVATO DAL CONSIGLIO REGIONALE CON IL VERBALE N°33/2 DEL 15 SETTEMBRE 2020.

Deliberazione n. 469 del 24.07.2025

PRESA D' ATTO ED APPROVAZIONE DEI REQUISITI DI AUTORIZZAZIONE DEGLI AMBULATORI DI SPECIALISTICA MEDICA, CENTRI DIURNI E NUCLEI RESIDENZIALI DEDICATI AI DISTURBI DELLA NUTRIZIONE ED ALIMENTAZIONE (DNA) E DEL MANUALE DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER DNA

Deliberazione n. 490 del 30.07.2025

PRESA D' ATTO E APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO TECNICO "AGGIORNAMENTO DELLA RETE REGIONALE E DELL' OSSERVATORIO DELLA SCLEROSI MULTIPLA (D.G.R. N. 487/2018)"

REGIONE ABRUZZO - DPD - DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

Verbali

Verbale del Consiglio regionale dell'Abruzzo n. 26/2 del 29.7.2025

Proroga della validità del Piano Faunistico Venatorio Regionale adottato con la DGR 522/C del 28/08/2020 e approvato dal Consiglio regionale con il verbale n. 33/2 del 15 settembre 2020.

Determinazioni

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DPD019/065 del 02/04/2025

Disposizioni per la classificazione delle varietà di vite ad uve da vino nella Regione Abruzzo. Aggiornamento, ai sensi dell'accordo Ministero-Regioni del 25 luglio 2002 e della D.G.R. n. 699/2020, dell'Elenco delle varietà di vite per uva da vino idonee alla coltivazione in Abruzzo, con l'inserimento del vitigno "Pugnitello N.".

Determinazione n. DPD019/142 del 05.08.2025

OCM VINO – Regolamento (UE) n. 1308/2013 - D.M. n. 0649010 del 19/12/2022. Concessione delle autorizzazioni di nuovi impianti viticoli anno 2025.

Determinazione n. DPD021/603 del 06.08.2025

L.R. N. 25/88 ART. 10/2° COMMA – VERBALE CONSIGLIO REGIONALE N. 104/19 DEL 12/07/1994. COMUNE DI FAGNANO ALTO (AQ) – SCLASSIFICAZIONE TERRE CIVICHE.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Decreti del Presidente del Consiglio Regionale

Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 9 del 28.07.2025

Nomina componenti in seno al Consiglio di amministrazione del Consorzio di Bonifica Nord - Teramo.

Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 10 del 29.07.2025

Composizione della Commissione Speciale per l'Acqua per la gestione della situazione idrica attuale e del servizio idrico in Abruzzo.

REGIONE ABRUZZO - DPC - DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

Determinazioni

Determinazione n. DPC025/338 del 05.08.2025

A.R.E. n. 071. E-DISTRIBUZIONE S.p.A. AtenaID_60581434. Potenziamento della esistente cabina primaria 150/20 kV denominata "CP SULMONA NI". Autorizzazione unica alla costruzione, manutenzione, ricostruzione, adeguamento e all'esercizio di linee e impianti elettrici aventi tensioni fino a 220.000 volt con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità ai sensi del D.M. 20/10/2022.

REGIONE ABRUZZO - DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI

Determinazioni

Determinazione n. DPE017/200 del 6.08.2025

Utenza CH/D/11823 – Ditta: Sangro Wash di Emri Raif, con sede in Atessa, alla via Saletti snc.. Istanza di Concessione in sanatoria per la derivazione di acque pubbliche sotterranee tramite pozzo per la portata media di l/s. 0,1 e portata annua di mc.1.000, per uso AUTOLAVAGGIO, in Atessa, alla via Saletti snc.. Piccola derivazione. CONCESSIONE DI DERIVAZIONE IDRICA (artt. 22 e 18 DPGR n. 2/2023).

PROVINCIA DELL'AQUILA

Atti degli Enti locali

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 25 DEL 10.07.2025

N.S.I. L'AQUILA - AGGLOMERATO INDUSTRIALE BAZZANO-PAGANICA. MODIFICA PUNTUALE TAVOLA 13 DEL P.R.T. (P.T.S.I.) AI SENSI DELL'ART. 37.7 L.R. N. 58/2023 - DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO A.R.A.P. 145 DEL 19.05.2025. APPROVAZIONE

COMUNE DELL'AQUILA

Atti degli Enti locali

AVVISO DI APPROVAZIONE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.112 DEL 28.07.2025

SUB COMPARTO P.E.E.P. 21/B IN LOCALITÀ PAGANICA - L'AQUILA: ADEGUAMENTO CARTOGRAFICO A SEGUITO DELLE SENTENZE N° 206 DEL 5.6.2020 DEL T.A.R. L'AQUILA E N° 1822 DEL 15.3.2022 DEL C.D.S. - SOC. "IMMOBILIARE SMERALDO S.R.L." – CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE DELLA VARIANTE PUNTUALE AL PRG VIGENTE ai sensi dell'ART. 10, L.R. 18/1983 E S.M.I. E ART. 43 L.R. 11/99.

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

Pubblicazioni di interesse regionali

Avviso

Adozione del progetto di Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino centrale per la gestione del rischio idraulico da alluvioni (PAI idraulico) e relative misure di salvaguardia.

Avviso

Adozione del progetto di Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino centrale per la gestione del rischio da frana (PAI frane) e relative misure di salvaguardia.

NATURVI S.A.S. DI MALATESTA NICOLA

Richiesta di pubblicazione da privati

Avviso

Procedimento autorizzativo per la costruzione ed esercizio di un impianto di rete per la connessione mediante linea elettrica aerea esterna, avente tensione nominale pari a 20 kV, nei Comuni di Pratola Peligna (AQ) e Prezza (AQ).

Avviso

Procedimento autorizzativo per il potenziamento di una linea elettrica MT 20 kV aerea esterna esistente, nei Comuni di Goriano Sicoli (AQ) e Castel di Ieri (AQ).



Il Presidente della Regione

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 25

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 27/4 del 5.8.2025

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 22 AGOSTO 2025 N. 25

Disposizioni per il completamento della riforma del sistema produttivo abruzzese attraverso la conclusione del processo di riordino dei Consorzi industriali e la riforma ed il potenziamento dell'ARAP

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente
Dott. Marco Marsilio

Allegati per Legge regionale 22 Agosto 2025 n. 25

Articolato

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2025-08-25/v027-04-signed-signed.pdf>

Hash: 9b99f715cda7a4d76a476fdb82c5a551



Il Presidente della Regione

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 26

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 27/5 del 5.8.2025

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 22 AGOSTO 2025 N. 26

Istituzione dell'Agencia Regionale Abruzzo Lavoro (ARAL)

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente
Dott. Marco Marsilio

Allegati per Legge regionale 22 Agosto 2025 n. 26

Articolato

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2025-08-25/v027-05-signed-signed.pdf>

Hash: 519b666c989e71927892b2b1ff05bde4



**DPD DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SEDE PESCARA
DPD023 SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO ALL'AGRICOLTURA
DPD023005 UFFICIO OSSERVATORIO FAUNISTICO REGIONALE**

DGR n. 213-C del 17/04/2025

OGGETTO: PROROGA DELLA VALIDITÀ DEL PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE ADOTTATO CON LA DGR 522/C DEL 28/08/2020 E APPROVATO DAL CONSIGLIO REGIONALE CON IL VERBALE N°33/2 DEL 15 SETTEMBRE 2020.



Direzione Generale della Regione

DPA016 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del:	17/04/2025	
Presidente:	MARCO MARSILIO	
Componenti della Giunta:	EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	PRESENTE
	NICOLETTA VERÌ	PRESENTE
	ROBERTO SANTANGELO	PRESENTE
	TIZIANA MAGNACCA	PRESENTE
	UMBERTO D'ANNUNTIIS	ASSENTE



DPD DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SEDE PESCARA
DPD023 SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO ALL'AGRICOLTURA
DPD023005 Ufficio Osservatorio Faunistico Regionale

OGGETTO: Proroga della validità del Piano Faunistico Venatorio Regionale adottato con la DGR 522/C del 28/08/2020 e approvato dal Consiglio regionale con il verbale n°33/2 del 15 settembre 2020.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTE:

- La legge 11 Febbraio 1992, n. 157 “*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*” e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l’articolo 10 in base al quale l’intero territorio agro-silvo-pastorale è soggetto a pianificazione faunistico venatoria, nonché i seguenti commi del predetto articolo:
 - il comma 7, a norma del quale, ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale, le province predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, i piani faunistici venatori;
 - il comma 10 che prevede che le Regioni attuino la pianificazione faunistico venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali secondo i criteri di omogeneità e congruenza dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, oggi Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale (di seguito Ispra);
- la L.R. 10/2004 e s.m.i., “*Normativa organica per l’esercizio dell’attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell’ambiente*” ed in particolare l’art. 12, secondo il quale il Piano Faunistico Venatorio Regionale (di seguito PFVR) è approvato a cura del Consiglio regionale e ha validità quinquennale;
- la L.R. n. 32/2015 in forza della quale le funzioni in materia venatoria, prima esercitate dalle Province, sono state trasferite alla competenza della regione Abruzzo;
- la DGR n. 670 del 20/10/2016 con la quale è stato approvato l’accordo per il trasferimento delle funzioni tra la regione Abruzzo e le amministrazioni provinciali abruzzesi;

VISTI, altresì:

- la DGR 522/C del 28/08/2020 con la quale è stato adottato il vigente PFVR dell’Abruzzo ed è stata proposta la sua approvazione al Consiglio regionale;
- il verbale n°33/2 del 15 settembre 2020 del Consiglio regionale, con il quale è stato approvato il PFVR dell’Abruzzo, così come proposto dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 522/C del 28/8/2020 e modificato a seguito dell’approvazione dell’emendamento presentato in Consiglio;
- il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo speciale n. 146 del 28 settembre 2020 sul quale è stato pubblicato il PFVR adottato;

DATO ATTO che il vigente PFVR dell’Abruzzo, per effetto del termine di validità quinquennale previsto dall’art. 12 della L.R. 10/2004, andrà a scadenza il 29 settembre 2025;

CONSIDERATO che sono state già avviate le procedure per la predisposizione dell'aggiornamento del P.F.V.R., con il supporto tecnico e scientifico dell'ISPRA in corso di formalizzazione;

CONSIDERATO, altresì, che la particolare complessità del percorso da seguire non consentirà la definizione del nuovo PFVR in tempi brevi e comunque prima della scadenza del Piano attualmente in vigore;

ATTESO che le previsioni contenute nel Piano attualmente vigente sono ancora attuali e rispondenti alle esigenze di conservazione delle specie faunistiche omeoterme e di una corretta pianificazione faunistico-venatoria in relazione alle peculiarità del territorio regionale;

VISTA la nota acquisita al protocollo RA n. 64659 del 18 febbraio 2025, con la quale l'ISPRA ha riscontrato favorevolmente la richiesta di proroga della validità di due anni del vigente PFVR, nelle more dell'aggiornamento del piano medesimo;

RITENUTO pertanto necessario proporre al Consiglio regionale la proroga di validità del vigente PFVR dell'Abruzzo, adottato con la DGR n. 522/C del 28/08/2020 e approvato dal Consiglio regionale con il verbale n°33/2 del 15 settembre 2020;

DATO ATTO

- del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Regionale Supporto Specialistico all'Agricoltura, sotto il profilo della regolarità tecnica amministrativa e della legittimità del presente atto;
- del parere favorevole del Direttore del Dipartimento Agricoltura, in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati al medesimo Dipartimento;
- che il presente provvedimento non comporta minori entrate o oneri a carico del bilancio regionale e non presenta dati da omettere sulla presente proposta di deliberazione;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. **DI PROPORRE** al Consiglio regionale la proroga del vigente Piano faunistico-venatorio regionale dell'Abruzzo di due anni, fino al 29 settembre 2027 e comunque fino alla definizione di un nuovo strumento di pianificazione;
2. **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione sul sito istituzionale regionale <http://www.regione.abruzzo.it/caccia> e sul BURA della Regione, versione telematica.



**DPD DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SEDE PESCARA
DPD023 SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO ALL'AGRICOLTURA
DPD023005 UFFICIO OSSERVATORIO FAUNISTICO REGIONALE**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Cristian Colantoni
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO
Nicola Emiliano Di Medio
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPD023 SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO ALL'AGRICOLTURA
Antonella Gabini
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPD DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SEDE PESCARA
Elena Sico
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A01 Agricoltura; Caccia e Pesca; Parchi e riserve naturali; Sistema idrico; Ambiente.
Emanuele Imprudente
(Firmato digitalmente)



RIEPILOGO FIRME DELIBERA

**DPD DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SEDE PESCARA
DPD023 SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO ALL'AGRICOLTURA
DPD023005 UFFICIO OSSERVATORIO FAUNISTICO REGIONALE**

(Firmato digitalmente da)

MARCO MARSILIO
PRESIDENTE

Data: 17/04/2025 16:02:05

Nr. di serie certificato: 5268348803568529325

(Firmato digitalmente da)

EMANUELA MURRI
SEGRETARIO

Data: 17/04/2025 16:49:30

Nr. di serie certificato: 944479494590345665



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF020 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA
DPF020002 Ufficio Programmazione Territoriale e Integrazione Socio-Sanitaria**

DGR n. 469 del 24/07/2025

OGGETTO: PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE DEI REQUISITI DI AUTORIZZAZIONE DEGLI AMBULATORI DI SPECIALISTICA MEDICA, CENTRI DIURNI E NUCLEI RESIDENZIALI DEDICATI AI DISTURBI DELLA NUTRIZIONE ED ALIMENTAZIONE (DNA) E DEL MANUALE DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER DNA



DPA DIPARTIMENTO PRESIDENZA PROGRAMMAZIONE TURISMO

DPA016 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del:	24/07/2025	
Presidente:	MARCO MARSILIO	
Componenti della Giunta:	EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	PRESENTE
	NICOLETTA VERÌ	PRESENTE
	ROBERTO SANTANGELO	PRESENTE
	TIZIANA MAGNACCA	ASSENTE
	UMBERTO D'ANNUNTIIS	PRESENTE



DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF020 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA
DPF020002 Ufficio Programmazione Territoriale e Integrazione Socio-Sanitaria

OGGETTO: Presa d'atto ed approvazione dei requisiti di autorizzazione degli Ambulatori di specialistica medica, Centri Diurni e Nuclei Residenziali dedicati ai Disturbi della Nutrizione ed Alimentazione (DNA) e del Manuale di Accreditamento delle Strutture Residenziali e Semiresidenziali per DNA

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che

- i Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione (di seguito DNA), caratterizzati da elevato tasso di cronicità, recidiva e mortalità, presentano oggi un esordio sempre più precoce, con crescente diffusione tra le fasce più giovani della popolazione;
- rientrano nei DNA l'Anoressia, la Bulimia, il *Binge Eating Disorder*, il Disturbo Evitante/Restrittivo dell'Assunzione di Cibo e il c.d. Pica;

VISTO il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421*" e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 32/2007 del 31 luglio 2007 "*Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private*" e ss.mm.ii;

RICHIAMATA la deliberazione n. 591/P del 1° luglio 2008 e ss.mm.ii. con la quale la Regione Abruzzo ha approvato i Manuali di autorizzazione e di accreditamento istituzionale e ha definito le relative procedure;

VISTO l'art. 25, L.R. 30 aprile 2009 n. 6, che attribuisce all'Agenzia Sanitaria Regionale compiti in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie;

ATTESO che, secondo dati di pratica clinica:

- circa il 30% dei pazienti con DNA non risponde al trattamento ambulatoriale e necessita di cure più intensive;
- il trattamento in regime ambulatoriale intensivo o semiresidenziale è indicato per pazienti con difficoltà a modificare le abitudini alimentari con la terapia ambulatoriale standard;

RICHIAMATE le "*Linee guida della Regione Abruzzo per il trattamento dei disturbi dell'alimentazione e dell'obesità*", approvate con Decreto del Commissario ad Acta della Regione Abruzzo n. 69 del 22.05.2014 che, al punto 3 del documento, articola le strutture dedicate al trattamento delle patologie nutrizionali in *setting* ambulatoriali di terapia ambulatoriale specialistica e terapia ambulatoriale intensiva (centro diurno) e nelle

“altre tipologie di strutture con livelli assistenziali crescenti”, tra cui figurano i nuclei riabilitativi intensivi residenziali;

RICHIAMATA la D.G.R. 83 del 22 febbraio 2021 che ha approvato il “Documento tecnico concernente la nuova Disciplina attuativa per il funzionamento dell’Organismo Tecnicamente Accreditante – Accredimento e Qualità”, in ottemperanza alle Intese Stato-Regioni n. 259/CSR del 20 dicembre 2012 e n. 32/CSR del 19 febbraio 2015;

PRESO ATTO

- dell’Intesa Stato-Regioni n. 259/CSR del 20/12/2012, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome sul documento recante “Disciplina per la revisione della normativa dell’accreditamento”, in attuazione dell’articolo 7, comma 1, del nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012;
- dell’Intesa Stato-Regioni 258/CSR del 14 dicembre 2022 sullo schema di decreto del Ministro della Salute in materia di valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza e appropriatezza per l’accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie;

PRESO ATTO

- della nota prot. n. 117/2025, acquisita al prot. RA/0034105/25, con cui l’Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo (A.S.R.) ha rimesso al Servizio Programmazione Socio-Sanitaria, la scheda di autorizzazione - redatta dal gruppo di lavoro dedicato - contenente i requisiti minimi strutturali, impiantistici, tecnologici e organizzativi per gli Ambulatori di specialistica medica dedicati al trattamento dei DNA, la quale forma parte costitutiva ed integrante del presente provvedimento:
 - Scheda di Autorizzazione degli Ambulatori di specialistica medica - DNA (Allegato 1);
- della successiva nota prot. n. 317/2025, acquisita al prot. RA/0158784/25, con cui l’Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo (A.S.R.) ha rimesso al Servizio Programmazione Socio-Sanitaria la scheda di autorizzazione contenente i requisiti minimi strutturali, impiantistici, tecnologici e organizzativi per i Nuclei Residenziali e Semiresidenziali dedicati al trattamento dei DNA ed il nuovo Manuale di Accredimento delle Strutture Residenziali e Semiresidenziali dedicate al trattamento dei DNA, i quali formano parte costitutiva ed integrante del presente provvedimento:
 - Scheda di Autorizzazione dei Nuclei Residenziali e Centri Diurni - DNA (Allegato 2);
 - Manuale di Accredimento delle Strutture Residenziali e Semiresidenziali - DNA (Allegato 3);

PRECISATO che il manuale di accreditamento delle Strutture Residenziali e Semiresidenziali (DNA) è stato approvato dal Comitato di Coordinamento Regionale per l’accreditamento ai sensi dell’Intesa Stato-Regioni n. 259/CSR del 20 dicembre 2012, tenendo conto dei contenuti del nuovo Manuale di Accredimento predisposto dalla Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali - Agenas a seguito di una convenzione stipulata dalla A.S.R. Abruzzo;

VISTA la L.R. 14/09/1999 n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo) e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che:

- ai fini della pubblicazione del presente provvedimento in applicazione degli adempimenti a garanzia della trasparenza di cui al D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii. non ci sono parti da omettere, e che pertanto la pubblicazione può essere effettuata in forma integrale;

- come attestato nell'allegato modulo C approvato con DGR 328/2025, il presente provvedimento non dispone l'erogazione di contributi e vantaggi economici, configurandosi quale atto di regolazione di settore rientrante nell'esercizio di pubblici poteri;
- il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- la Dirigente del Servizio, ai sensi degli art. 23 e 24 della L.R. n.77/99, sulla base dell'istruttoria svolta dal responsabile d'ufficio, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa del provvedimento, apponendovi la propria firma in calce;
- il Direttore del Dipartimento attesta che lo stesso è conforme agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo;

a voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

di prendere atto e di approvare la Scheda di Autorizzazione contenente i requisiti minimi strutturali, impiantistici, tecnologici e organizzativi per gli ambulatori di specialistica medica dedicati al trattamento dei Disturbi della Nutrizione e Alimentazione (DNA), trasmessa con nota prot. n. 117 del 29/01/2025 - acquisita al prot. RA/0034105/25 - dall'Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo, la quale forma parte costitutiva ed integrante del presente provvedimento (Allegato 1);

di prendere atto e di approvare la Scheda di Autorizzazione contenente i requisiti minimi strutturali, impiantistici, tecnologici e organizzativi (Allegato 2) ed il nuovo Manuale di Accredimento delle Strutture Residenziali e Semiresidenziali per i Disturbi della Nutrizione e Alimentazione – DNA (Allegato 3), trasmessi con nota prot. n. 317 del 15/04/2025 - acquisita al prot. RA/0158784/25 - dall'ASR Abruzzo, i quali formano parte costitutiva ed integrante del provvedimento;

di precisare che il Manuale di Accredimento delle Strutture Residenziali e Semiresidenziali (DNA) è stato approvato dal Comitato di Coordinamento Regionale per l'accredimento ai sensi dell'Intesa Stato-Regioni n. 259/CSR del 20 dicembre 2012, tenuto conto dei contenuti del nuovo Manuale di Accredimento predisposto dalla Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali - Agenas a seguito di convenzione stipulata da ASR Abruzzo;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

di pubblicare il presente provvedimento sul BURAT e sul sito Ufficiale della Regione Abruzzo, curandone, altresì, la trasmissione alla Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo (A.S.R.) e al Servizio Accredimento e Accordi Contrattuali del Dipartimento DPF, per conoscenza e per il seguito di competenza.



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF020 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA
DPF020002 Ufficio Programmazione Territoriale e Integrazione Socio-Sanitaria**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Giuliana D'Aulerio
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO DPF020002 Ufficio Programmazione Territoriale e Integrazione Socio-Sanitaria
Lorenzo Pingiotti
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPF020 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA
Barbara Morganti
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
Emanuela Grimaldi
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A05 Salute; Famiglia e Pari Opportunità.
Nicoletta Veri
(Firmato digitalmente)

**RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS**

Nome allegato: All_1 Schede Requisiti Ambulatorio DNA.pdf
Impronta 2159F4269C98EB25B29A0686442DEA1E37B726220819974B0301802E409A1576

Nome allegato: All_2 Scheda di autorizzazione nuclei Residenziali e Centri diurni DNA.pdf
Impronta 4BED71BB1C0443338B377DD1D9E5A0F3FE4F912DD71EBFC2538F8C88E40ACAF8

Nome allegato: All_3 Manuale Accreditamento Strutture Residenziali_Semiresidenziali_DNA.pdf
Impronta 8D4CF296D329DAA845C32E66A8BFFF85C0412BE44667F49C926C50021EAB4174



RIEPILOGO FIRME DELIBERA

**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF020 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA
DPF020002 Ufficio Programmazione Territoriale e Integrazione Socio-Sanitaria**

(Firmato digitalmente da)

MARCO MARSILIO
PRESIDENTE

Data: 24/07/2025 16:24:23

Nr. di serie certificato: 5268348803568529325

(Firmato digitalmente da)

EMANUELA MURRI
SEGRETARIO

Data: 24/07/2025 16:36:24

Nr. di serie certificato: 944479494590345665

Allegati per Deliberazione n. 469 del 24.07.2025

Allegato 1_Schede Requisiti Ambulatorio DNA

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2025-08-25/all-1schederequisitiambulatoriodna.pdf>

Hash: 631c6ae3021e61c189b745a0b60f4615

Allegato 2_Scheda di autorizzazione nuclei Residenziali e Centri diurni DNA

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2025-08-25/all-2schedadiautorizzazioneucleiresidenzialiecentridiurnidna.pdf>

Hash: cfe65521b9063fdeb447c79f4ddc9128

Allegato 3_Manuale Accredimento Strutture Residenziali_Semiresidenziali_DNA

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2025-08-25/all-3manualeaccredimentostruttureresidenziali-semiresidenziali-dna.pdf>

Hash: f62f2883c40f14420286d5160f9dfdc1



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
(29-07-2025) DPF020 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA
DPF020001 Ufficio Programmazione Ospedaliera**

DGR n. 490 del 30/07/2025

OGGETTO: PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO TECNICO "AGGIORNAMENTO DELLA RETE REGIONALE E DELL'OSSERVATORIO DELLA SCLEROSI MULTIPLA (D.G.R. N. 487/2018)"



DPA DIPARTIMENTO PRESIDENZA PROGRAMMAZIONE TURISMO

DPA016 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del:	30/07/2025	
Presidente:	EMANUELE IMPRUDENTE	
Componenti della Giunta:	EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
	MARCO MARSILIO	ASSENTE
	MARIO QUAGLIERI	PRESENTE
	NICOLETTA VERÌ	PRESENTE
	ROBERTO SANTANGELO	PRESENTE
	TIZIANA MAGNACCA	PRESENTE
	UMBERTO D'ANNUNTIIS	PRESENTE



DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF020 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA
DPF020001 Ufficio Programmazione Ospedaliera

OGGETTO: Presa d'atto e approvazione del documento tecnico "Aggiornamento della Rete regionale e dell'Osservatorio della Sclerosi Multipla (D.G.R. n. 487/2018)"

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che, la Sclerosi Multipla (SM) si conferma una malattia cronica ad alta complessità nella misura in cui: a) accompagna la vita del paziente nel suo corso, richiedendo un accesso costante e continuativo alla rete dei servizi sanitari e non; b) richiede competenze specialistiche (in primis quelle neurologiche) presenti nei setting ospedalieri all'interno dei Centri per la SM che rappresentano l'insieme dei servizi specialistici erogati dalle UO di Neurologia; c) con la progressione della malattia si intensificano le relazioni tra servizi ospedalieri e quelli più tipicamente territoriali fino a quelli assistenziali e sociali;

VISTO il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 recante "*Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*";

RICHIAMATE

- la D.G.R. n. 487 del 5 luglio 2018, di approvazione del Documento Tecnico regionale "*Rete e Percorso Diagnostico – Terapeutico Assistenziale della Sclerosi multipla*", il quale, tra l'altro, ha delineato una Rete regionale di Centri per la cura della Sclerosi Multipla distinguendoli in Centri di I e II livello ed ha istituito l'Osservatorio Regionale sulla Sclerosi Multipla;
- la D.G.R. n. 562 del 1° agosto 2018 che ha disposto la costituzione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio Regionale sulla Sclerosi Multipla, in coerenza con le indicazioni del documento tecnico di cui alla D.G.R. 487/2018;

PRESO ATTO della nota prot. n. 433 del 04.06.2025, acquisita in pari data al prot. n. RA/0233174/25, con cui l'Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo ha inoltrato al Servizio Programmazione Socio-Sanitaria DPF020, il documento tecnico di "*Aggiornamento della rete della sclerosi multipla, Regione Abruzzo (D.G.R. n. 487/2018)*" - allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRECISATO che, il documento tecnico anzidetto aggiorna ed integra la Rete regionale della Sclerosi Multipla, superando il modello organizzativo antecedente, caratterizzato, come previsto dalla D.G.R. n. 487/2018, da una suddivisione in livelli;

SPECIFICATO che la nuova proposta dell'ASR Abruzzo promuove, pertanto, un modello organizzativo di Rete orizzontale, costituito dai Centri di SM, nodi della rete, che collaborano tra loro in sinergia e sotto il coordinamento di una struttura centrale e sovrastrutturale, rappresentata dal Comitato Regionale per la Sclerosi Multipla (CoReSM);

EVIDENZIATO che, la Rete SM risulta articolata nei seguenti Nodi:

- Comitato Regionale Sclerosi Multipla (CoReSM);
- Centri Sclerosi Multipla (SM);
- Servizi di Supporto territoriali;

RILEVATO che, il CoReSM, organismo collegiale coordinato dal Direttore dell'ASR Abruzzo, è composto da:

- Rappresentante dell'ASR Abruzzo;
- Referenti Clinici dei Centri SM;
- Referenti dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla;
- Dirigente del Servizio Farmaceutico del Dipartimento Sanità;
- Dirigente del Servizio Programmazione Socio-Sanitaria del Dipartimento Sanità;

PRECISATO che, il documento tecnico di aggiornamento della Rete SM:

- individua le funzioni spettanti al CoReSM, i requisiti strutturali/organizzativi dei Centri SM e le funzioni dei Servizi di supporto territoriali;
- prevede il monitoraggio della rete, attraverso l'identificazione di indicatori di attività, di processo e di risultato (esito);

CONSIDERATO che, dall'aggiornamento determinatosi all'esito della specifica istruttoria tecnica dell'ASR Abruzzo che ha vagliato le candidature dei Centri già facenti parte della Rete e di quelli di nuova proposizione, è derivata la nuova articolazione della Rete SM, come rappresentata nella Tabella 1 del documento tecnico (pag. 3), qui di seguito esattamente si riporta:

CONFERMATO che, la ASR Abruzzo, con il supporto del CoReSM, ha il compito di:

- monitorare gli indicatori di attività, di processo e di risultato (esito);
- implementare e/o modificare gli indicatori in caso di rilevate criticità;

STABILITO di demandare alla ASR Abruzzo l'elaborazione, con cadenza annuale, di una scheda reportistica da trasmettere al Dipartimento Sanità e ai Referenti dei Centri SM;

RITENUTO di prendere atto e di approvare il documento tecnico "*Aggiornamento della rete della sclerosi multipla, Regione Abruzzo (D.G.R. n. 487/2018)*" - allegato parte integrante e sostanziale del presente atto - trasmesso dalla ASR con prot. n. 433 del 04.06.2025 e acquisito in pari data al protocollo regionale n. RA/0233174/25, come elaborato dalla ASR Abruzzo e dalla stessa condiviso con i referenti dei Centri SM e l'associazione AISM;

PRECISATO che i componenti ed eventuali figure professionali convocati per le riunioni del Comitato Regionale per la Sclerosi Multipla (CoReSM) partecipano alle attività a titolo gratuito;

RIBADITA la competenza della ASR Abruzzo nel monitoraggio della Rete e nella verifica dell'attuazione del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale della Sclerosi multipla (PDTA);

STABILITO che il Servizio competente in materia del Dipartimento Sanità provveda a notificare il Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali congiunto con il Comitato Permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza, degli adempimenti regionali connessi all'attuazione, monitoraggio e aggiornamento della Rete della Sclerosi Multipla;

STABILITO altresì di demandare al Servizio competente per materia del Dipartimento Sanità ogni altro adempimento connesso all'attuazione della Rete della Sclerosi Multipla, in collaborazione con la ASR Abruzzo, che notizierà detto Servizio degli esiti delle attività di competenza;

DATO ATTO che, ai fini della pubblicazione del presente provvedimento, in applicazione degli adempimenti a garanzia della trasparenza di cui al D.lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii., non ci sono parti da omettere, e che pertanto la pubblicazione può essere effettuata in forma integrale;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 328/2025 recante l'attuazione del *Common Understanding*, in attuazione della quale è ivi accluso l'allegato C alla stessa debitamente compilato, non avendo il presente provvedimento la natura di aiuto di Stato atteso che lo stesso prende atto e approva la Rete della Sclerosi Multipla avente carattere strettamente sanitario;

PRECISATO che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Dirigente del Servizio proponente ed il Direttore regionale del Dipartimento Sanità attestano che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa del presente provvedimento ed il Direttore di Dipartimento – sottoscrivendo lo stesso - ne attesta la conformità agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento Sanità;

a voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

- 1. DI PRENDERE ATTO E DI APPROVARE** il documento tecnico “*Aggiornamento della rete della sclerosi multipla, Regione Abruzzo (D.G.R. n. 487/2018)*” allegato parte integrante e sostanziale del presente atto - trasmesso dalla ASR con prot. n. 433 del 04.06.2025 e acquisito in pari data al protocollo regionale n. RA/0233174/25, come elaborato dalla ASR Abruzzo e dalla stessa condiviso con i referenti dei Centri SM e l'associazione AISM;
- 2. DI CONFERMARE** che, la ASR Abruzzo, con il supporto del CoReSM, ha il compito di:
 - monitorare gli indicatori di attività, di processo e di risultato (esito);
 - implementare e/o modificare gli indicatori in caso di rilevate criticità;
- 3. DI DEMANDARE** alla ASR Abruzzo l'elaborazione, con cadenza annuale, di una scheda reportistica da trasmettere al Dipartimento Sanità e ai Referenti dei Centri SM;
- 4. RIBADIRE** che spetta alla ASR Abruzzo il monitoraggio della Rete e la verifica dell'attuazione del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale della Sclerosi multipla (PDTA);
- 5. DI PRECISARE** che i componenti ed eventuali figure professionali convocati per le riunioni del Comitato Regionale per la Sclerosi Multipla (CoReSM) partecipano alle attività a titolo gratuito;
- 6. DI STABILIRE** che il Servizio competente in materia del Dipartimento Sanità provveda a notiziare il Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali congiunto con il Comitato Permanente

per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza, degli adempimenti regionali connessi all'attuazione, monitoraggio e aggiornamento della Rete della Sclerosi Multipla;

7. **DI DEMANDARE** al Servizio competente in materia del Dipartimento Sanità ogni altro adempimento connesso all'attuazione della Rete della Sclerosi Multipla, in collaborazione con la ASR Abruzzo che notizierà detto Servizio degli esiti delle attività di competenza;
8. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento
 - non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
 - ai fini della pubblicazione del presente provvedimento in applicazione degli adempimenti a garanzia della trasparenza di cui al D.lgs 33/2013 e ss.mm.ii. non ci sono parti da omettere e che pertanto la pubblicazione può essere effettuata in forma integrale;
 - di procedere ad allegazione del modulo C approvato con DGR 328/2025, in quanto il presente provvedimento prende atto e approva la Rete della Sclerosi Multipla avente carattere strettamente sanitario e che non comporta impatto in termini di aiuti di Stato;
9. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento alle Direzioni Generali delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo, all'ASR Abruzzo ed al Servizio competente in materia del Dipartimento Sanità;
10. **DI INOLTARE** il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze, ai fini del monitoraggio del Piano di Rientro e dei Livelli Essenziali di Assistenza;
11. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A.T. e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo.



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF020 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA
DPF020001 Ufficio Programmazione Ospedaliera**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Giuliana D'Aulerio
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO DPF020001 Ufficio Programmazione Ospedaliera
Maddalena Tabasso
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPF020 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA
Barbara Morganti
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
Emanuela Grimaldi
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A05 Salute; Famiglia e Pari Opportunità.
Nicoletta Veri
(Firmato digitalmente)

**RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS**

Nome allegato: ALLEGATO - AGGIORNAMENTO RETE SCLEROSI MULTIPLA - REGIONE ABRUZZO (DGR 487_2018).pdf

Impronta 494B184E7475C64859F5A68AEF917084DE55F4A2CB45F486F40B6A17F469773F



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
(29-07-2025) DPF020 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA
DPF020001 Ufficio Programmazione Ospedaliera**

A pag. 2, al capoverso "CONSIDERATO che," DELE "qui di seguito esattamente si riporta:". N. 1 postilla approvata dalla Giunta regionale. Il Segretario della Giunta regionale Dott.ssa Emanuela Murri

**RIEPILOGO FIRME DELIBERA**

**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
(29-07-2025) DPF020 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA
DPF020001 Ufficio Programmazione Ospedaliera**

(Firmato digitalmente da)
EMANUELE IMPRUDENTE
PRESIDENTE

Data: 30/07/2025 20:22:18
Nr. di serie certificato: 7039384453978306735178591923808349101

(Firmato digitalmente da)
EMANUELA MURRI
SEGRETARIO

Data: 30/07/2025 20:26:27
Nr. di serie certificato: 944479494590345665

Allegati per Deliberazione n. 490 del 30.07.2025

ALLEGATO - AGGIORNAMENTO RETE SCLEROSI MULTIPLA - REGIONE ABRUZZO (DGR 487/2018)

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2025-08-25/allegato-aggiornamentoretesclerosimultipla-regioneabruzzodgr487-2018.pdf>

Hash: e39ff39d2546965d4b6a41506511d3d4

CONSIGLIO REGIONALE DELL' ABRUZZO**XII LEGISLATURA**

▯▯▯▯▯▯▯

SEDUTA DEL 29.7.2025**Presidenza del Presidente: SOSPIRI****Consigliere Segretario: DE RENZIS**

Consiglieri	A.	Consiglieri	A.	Consiglieri	A.
ALESSANDRINI Erika	X	GATTI Paolo		PEPE Dino	
BLASIOLI Antonio		LA PORTA Antonietta		PIETRUCCHI Pierpaolo	
CAMPITELLI Nicola		LUGINI Gianpaolo		PROSPERO Francesco	
CAVALLARI Giovanni		MANNETTI Carla		ROSSI Maria Assunta	
D'ADDAZIO Leonardo	X	MARIANI Sandro	X	ROSSI Marilena	
D'AMARIO Daniele	X	MARINUCCI Luciano		SCOCCIA Marianna	
D'AMICO Luciano	X	MARSILIO Marco	X	SOSPIRI Lorenzo	
DE RENZIS Luca		MENNA Vincenzo		TAGLIERI SCLOCCHI Francesco	
DI MARCO Antonio		MONACO Alessio		VERRECCHIA Massimo	
DI MATTEO Emiliano		PAOLUCCI Silvio			
D'INCECCO Vincenzo		PAVONE Enio	X		

VERBALE N. 26/2

OGGETTO: Proroga della validità del Piano Faunistico Venatorio Regionale adottato con la DGR 522/C del 28/08/2020 e approvato dal Consiglio regionale con il verbale n. 33/2 del 15 settembre 2020.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la relazione della 3^a Commissione consiliare permanente a firma del presidente Campitelli che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante;

Vista la proposta di deliberazione della Giunta regionale n. 213/C del 17.4.2025 avente ad oggetto: "Proroga della validità del Piano Faunistico Venatorio Regionale adottato con la DGR 522/C del 28/08/2020 e approvato dal Consiglio regionale con il verbale n. 33/2 del 15 settembre 2020";

Preso atto dell'istruttoria risultante dalla succitata deliberazione della Giunta regionale, che di seguito si riporta integralmente:

«*LA GIUNTA REGIONALE*

VISTE:

La legge 11 Febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l'articolo 10 in base al quale l'intero territorio agro-silvo-pastorale è soggetto a pianificazione faunistico venatoria, nonché i seguenti commi del predetto articolo:

il comma 7, a norma del quale, ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale, le province predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, i piani faunistici venatori;

il comma 10 che prevede che le Regioni attuino la pianificazione faunistico venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali secondo i criteri di omogeneità e congruenza dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, oggi Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale (di seguito Ispra);

la L.R. 10/2004 e s.m.i. "Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente" ed in particolare l'art. 12, secondo il quale il Piano Faunistico Venatorio Regionale (di seguito PFVR) è approvato a cura del Consiglio regionale e ha validità quinquennale;

la L.R. n. 32/2015 in forza della quale le funzioni in materia venatoria, prima esercitate dalle Province, sono state trasferite alla competenza della Regione Abruzzo;

la DGR n. 670 del 20/10/2016 con la quale è stato approvato l'accordo per il trasferimento delle funzioni tra la Regione Abruzzo e le amministrazioni provinciali abruzzesi;

VISTI, altresì:

la DGR 522/C del 28/08/2020 con la quale è stato adottato il vigente PFVR dell'Abruzzo ed è stata proposta la sua approvazione al Consiglio regionale;

il verbale n° 33/2 del 15 settembre 2020 del Consiglio regionale, con il quale è stato approvato il PFVR dell'Abruzzo, così come proposto dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 522/C del 28/8/2020 e modificato a seguito dell'approvazione dell'emendamento presentato in Consiglio;

il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo speciale n. 146 del 28 settembre 2020 sul quale è stato pubblicato il PFVR adottato;

DATO ATTO che il vigente PFVR dell'Abruzzo, per effetto del termine di validità quinquennale previsto dall'art. 12 della L.R. 10/2004, andrà a scadenza il 29 settembre 2025;

CONSIDERATO che sono state già avviate le procedure per la predisposizione dell'aggiornamento del P.F.V.R., con il supporto tecnico e scientifico dell'ISPRA in corso di formalizzazione;

CONSIDERATO, altresì, che la particolare complessità del percorso da seguire non consentirà la definizione del nuovo PFVR in tempi brevi e comunque prima della scadenza del Piano attualmente in vigore;

ATTESO che le previsioni contenute nel Piano attualmente vigente sono ancora attuali e rispondenti alle esigenze di conservazione delle specie faunistiche omeoterme e di una corretta pianificazione faunistico-venatoria in relazione alle peculiarità del territorio regionale;

VISTA la nota acquisita al protocollo RA n. 64659 del 18 febbraio 2025, con la quale l'ISPRA ha riscontrato favorevolmente la richiesta di proroga della validità di due anni del vigente PFVR, nelle more dell'aggiornamento del piano medesimo;

RITENUTO pertanto necessario proporre al Consiglio regionale la proroga di validità del vigente PFVR dell'Abruzzo, adottato con la DGR n. 522/C del 28/08/2020 e approvato dal Consiglio regionale con il verbale n° 33/2 del 15 settembre 2020;

DATO ATTO

del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio regionale Supporto Specialistico all'Agricoltura, sotto il profilo della regolarità tecnica amministrativa e della legittimità del presente atto;

del parere favorevole del Direttore del Dipartimento Agricoltura, in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati al medesimo Dipartimento;

che il presente provvedimento non comporta minori entrate o oneri a carico del bilancio regionale e non presenta dati da omettere sulla presente proposta di deliberazione;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. DI PROPORRE al Consiglio regionale la proroga del vigente Piano faunistico-venatorio regionale dell'Abruzzo di due anni, fino al 29 settembre 2027 e comunque fino alla definizione di un nuovo strumento di pianificazione;

2. DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito istituzionale regionale <http://www.regione.abruzzo.it/caccia> e sul BURA della Regione, versione telematica»;

Ritenuto di poter approvare la proroga del vigente Piano Faunistico Venatorio regionale dell'Abruzzo di due anni, fino al 29 settembre 2027 e comunque fino alla definizione di un nuovo strumento di pianificazione;

All'esito della votazione espressa mediante scrutinio palese, a maggioranza dei presenti

DELIBERA

per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte, di:

- **Approvare** la proroga della validità del Piano Faunistico Venatorio Regionale adottato con la DGR 522/C del 28/08/2020 e approvato dal Consiglio regionale con il verbale n. 33/2 del 15 settembre 2020 di due anni, fino al 29 settembre 2027 e comunque fino alla definizione di un nuovo strumento di pianificazione;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al presidente della Giunta regionale per i successivi adempimenti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Luca De
Renzis

Firmato digitalmente
da Luca De Renzis
Data: 2025.08.01
14:29:39 +02'00'

IL PRESIDENTE



Firmato digitalmente da:
Lorenzo Sospiri

Presidente
CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO
Firmato il 04/08/2025 09:37
Seriale Certificato: 2857
Valido dal 07/04/2025 al 06/04/2028
TI Trust Technologies QTSP CA

Proroga della validità del Piano Faunistico Venatorio Regionale adottato con la DGR 522/C del 28/08/2020 e approvato dal Consiglio regionale con il verbale n. 33/2 del 15 settembre 2020.

Relazione della Terza Commissione consiliare

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

in data 23.04.2025 è stato assegnato in sede referente alla 3^a Commissione consiliare e in sede consultiva alla 2^a Commissione consiliare il provvedimento amministrativo di iniziativa della Giunta regionale di cui alla DGR n.213/C del 17.04.2025, avente ad oggetto “Proroga della validità del Piano Faunistico Venatorio Regionale adottato con la DGR 522/C del 28/08/2020 e approvato dal Consiglio regionale con il verbale n. 33/2 del 15 settembre 2020”, rubricato con il n. 21/2025.

Ai sensi dell’articolo 72, comma 2 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, la Commissione competente per il merito ha proceduto all’esame.

Il provvedimento è stato esaminato nella seduta del 1 luglio u.s. nel corso della quale la 3^a Commissione consiliare ha approvato a maggioranza dei presenti il provvedimento amministrativo di che trattasi. Hanno votato a favore i Consiglieri: Campitelli, Prospero, Rossi Maria Assunta, Rossi Marilena, Lugini e Di Matteo. Si sono astenuti i Consiglieri Menna e Pavone. Ha votato contro la Consigliera Alessandrini.

Si propone, pertanto, al Consiglio regionale:

- di approvare l'unito schema di deliberazione relativa alla Proroga della validità del Piano Faunistico Venatorio Regionale adottato con la DGR 522/C del 28/08/2020 e approvato dal Consiglio regionale con il verbale n. 33/2 del 15 settembre 2020.

Iter 6580/25



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DPD019/065**del 02/04/2025****DIPARTIMENTO AGRICOLTURA****SERVIZIO DPD019 PROMOZIONE DELLE FILIERE E BIODIVERSITA' AGRARIA****UFFICIO OCM VITIVINICOLO e Coordinamento Schedario viticolo**

OGGETTO: Disposizioni per la classificazione delle varietà di vite ad uve da vino nella Regione Abruzzo. Aggiornamento, ai sensi dell'accordo Ministero-Regioni del 25 luglio 2002 e della D.G.R. n. 699/2020, dell'Elenco delle varietà di vite per uva da vino idonee alla coltivazione in Abruzzo, con l'inserimento del vitigno "**Pugnitello N.**".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il REG. n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; 1308/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante Organizzazione Comune dei Mercati agricoli (Regolamento unico OCM);
- il REG. n. 2015/560 delegato della Commissione del 15 dicembre 2014, che integra il Regolamento n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
- il REG. n. 2015/561 di esecuzione della Commissione del 7 aprile 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
- il REG. n. 1149/2016 della Commissione del 15 aprile 2016, Reg. delegato;
- il REG. n. 1150/2016, della Commissione del 15 aprile 2016 Reg. di esecuzione

VISTA la Legge 238 del 12 dicembre 2016, recante "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino",

RICHIAMATI, in particolare, l'art. 33, comma 6 e 7, della suddetta Legge:

- **(comma 6)** "*L'uso delle DO non è consentito per i vini ottenuti sia totalmente sia parzialmente da vitigni che non siano stati classificati fra gli idonei alla coltivazione o che derivino da ibridi interspecifici tra la Vitis vinifera e altre specie americane o asiatiche*";

Iter 6580/25

- (comma 7) *Per i vini a IGT è consentito l'uso delle varietà iscritte nel registro nazionale delle varietà di vite.*

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 699 del 17.11.2020, avente ad oggetto "Reg. (CE) n. 1234/2007. Reg. (CE) n. 555/2008. D.L.gs. n. 61/2010 - D.M. 16 dicembre 2010. Disposizioni per la gestione ordinaria del potenziale produttivo viticolo regionale. Processo di semplificazione amministrativa a partire dalla campagna 2014/2015";

RICHIAMATO l'accordo del 25 luglio 2002 tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, le Regioni e le Province autonome in materia di classificazione delle varietà di vite;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 1 dell'accordo del 25 luglio 2002 sopra citato, la classificazione delle varietà di vite per uva da vino idonee alla coltivazione, in ciascun territorio, viene effettuata dalle Regioni e Province autonome, sulla base di linee generali contenute nell'accordo medesimo, a seguito di sperimentazione;

EVIDENZIATO che, a seguito dell'avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale al n° 165 - 16/07/2002 la varietà "**Pugnitello N.**", risulta iscritta al Registro Nazionale delle varietà di vite con il codice n° 371;

DATO ATTO che l'Ufficio OCM VITIVINICOLO e Coordinamento Schedario viticolo, al fine di rendere la varietà "**Pugnitello N.**" idonea alla coltivazione in Abruzzo, ha condotto la prevista sperimentazione triennale presso il vigneto sperimentale autorizzato con Determinazione Dirigenziale DPD019/244 del 16/11/2018, ed impiantato presso l'azienda del Sig. Di Nisio Stefano di Bucchianico;

PRESO ATTO del contenuto della scheda tecnica relativa alla varietà "**Pugnitello N.**", elaborata dall'Ufficio OCM VITIVINICOLO e Coordinamento Schedario viticolo (allegato 1) sulla base di:

- dati rilevati in campo a partire dal 2020, per la verifica dell'adattabilità alla coltivazione nella Regione Abruzzo presso il vigneto sperimentale impiantato presso l'azienda del Sig. Di Nisio Stefano di Bucchianico;
- valutazione enologica finale condotta dai consulenti esperti di RINA AGRIFOOD SPA acquisita al Protocollo nr. 0129394/25 del 28/03/2025 condotta sul vino prodotto dal vitigno "**Pugnitello N.**";

PRESO ATTO, inoltre, che i suddetti dati rilevati in campo e la suddetta valutazione enologica confermano l'idoneità della varietà "**Pugnitello N.**" alla coltivazione sul territorio della Regione Abruzzo;

RITENUTO pertanto di dover provvedere, con il presente atto, all'aggiornamento dell'Elenco dei vitigni idonei alla coltivazione nel territorio della Regione Abruzzo, con l'inserimento della varietà di vite da vino "**Pugnitello N.**" (codice n° 371 del Registro Nazionale delle Varietà di vite);

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun ulteriore impegno di spesa;

VISTA la L.R. n.77 del 14/9/99 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte nelle premesse, che qui si intendono qui integralmente riportate e richiamate:

- **DI PRENDERE ATTO** che il vitigno "**Pugnitello N.**" (codice n° 371 del Registro Nazionale delle varietà di vite), sulla base dell'esito delle prove sperimentali di adattabilità effettuate in conformità con il protocollo previsto dalla normativa nazionale e regionale, è idoneo alla coltivazione nella Regione Abruzzo (Allegato 1);
- **DI STABILIRE** che il presente atto, con l'inserimento "**Pugnitello N.**" (codice n° 371 del Registro Nazionale delle varietà di vite), aggiorna e sostituisce il precedente elenco dei vitigni idonei alla coltivazione in Abruzzo di cui alla Determinazione Dirigenziale n. DPD019/38 del 19.02.2024, (Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto);

Iter 6580/25

- **DI PREVEDERE** che la rivendicazione delle uve derivanti dalla varietà "**Pugnitello N.**" dovrà avvenire nel rispetto di quanto stabilito dalla DGR 699/2020 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni;
- **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento sul BURA e sul portale web della Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it/agricoltura);
- **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al MASAF, all'ICQRF e ad Agroqualità per opportuna conoscenza, per quanto di eventuale competenza;
- **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento ad Agea per l'aggiornamento dei vitigni idonei nello schedario viticolo regionale, di riferimento per le denunce annuali delle produzioni vitivinicole.

Allegati:

- 1) *Scheda tecnica del vitigno "Pugnitello N." (composta di n.3 pagine);*
- 2) *Elenco aggiornato dei vitigni idonei e di quelli in sperimentazione nel territorio della regione Abruzzo (composto di 4 pagine).*

L'Estensore

P.A. Luciano Santoferrara
F.to elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott. Vincenzo Colonna
F.to elettronicamente

Il Dirigente del Servizio DPD019

Dr. Carlo Maggitti
F.to digitalmente

Allegati per DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DPD019/065 del 02/04/2025

Allegato 2

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2025-08-26/allegato-2-alla-determinazione-dpd019-065-del-02-04-2025-1-0.pdf>

Hash: 24de370b0fcdef95c05b7ec196aa1a4b

ITER. N. 15389/25



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPD019/142

DEL 05/08/2025

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

DPD019 - SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE E BIODIVERSITÀ AGRARIA

UFFICIO OCM VITIVINICOLO E COORDINAMENTO SCHEDARIO VITICOLO

OGGETTO: OCM VINO – Regolamento (UE) n. 1308/2013 - D.M. n. 0649010 del 19/12/2022. **Concessione delle autorizzazioni di nuovi impianti viticoli anno 2025.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli, e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/01 e (CE) n. 1234/07 e, in particolare, gli articoli da 61 a 72;

VISTO, in particolare, il Capo III, Sezione I, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che, nel definire le regole per la gestione del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, attribuisce agli Stati membri la potestà di individuare norme specifiche per il rilascio delle autorizzazioni, per l'applicazione di criteri di ammissibilità e di priorità, per il reimpianto anticipato e per la disciplina del regime transitorio;

VISTO il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC), che sono finanziati con il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) 1307/2013;

VISTO il regolamento UE n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, e che abroga il regolamento (UE) 1306/2013;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017 e ss. mm. e ii. che, tra l'altro, integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017 e ss. mm. e ii che, tra l'altro, reca modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

VISTA la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 12272 del 15 dicembre 2015 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli”;

VISTO il Decreto Ministeriale del 16 dicembre 2022, PROT. n. 0649010 del 19/12/2022 – “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;”

VISTA la circolare Agea del 17 marzo 2023 n.20042, “Disposizioni nazionali di attuazione D.M. 649010 del 19 dicembre 2022, concernente il sistema di autorizzazioni per gli impianti vitivinicoli di cui al regolamento (UE)1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio”;

VISTA la circolare Agea Coordinamento VITIVINICOLO – Disposizioni nazionali di attuazione DM 649010 del 19 dicembre 2022, concernente il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con oggetto “*VITIVINICOLO – Disposizioni nazionali di attuazione DM 649010 del 19 dicembre 2022 concernente il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio*”

RILEVATO che la Regione Abruzzo:

in data 28.01.2025, ha comunicato al MASAF di:

- non applicare alcun criterio di priorità;
- applicare un limite massimo per domanda, pari ad ettari 5, ai fini del calcolo delle assegnazioni (art.8 comma 5 del D.M. 649010 del 19/12/2022);
- garantire, come previsto dall’art. 11 comma 5 del D.M. 649010 del 19/12/2022, il rilascio di autorizzazioni sino ad una superficie compresa tra 0,1 e 0,5 ettari a tutti i richiedenti (*nel caso in cui le domande ammissibili superino la superficie di cui all’articolo 6, comma 1 del D.M. 649010 del 19/12/2022*);

PRESO ATTO:

- della comunicazione inviata in data 28 luglio 2025 (acquisita agli atti di questo Servizio), con la quale l’Ufficio PIUE VII – Settore vitivinicolo del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - ha comunicato la pubblicazione sul SIAN dell’elenco delle superfici per autorizzazioni di nuovi impianti 2025, al fine di procedere al rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 10 comma 1 del decreto ministeriale n. 649010 del 19 dicembre 2022;
- della comunicazione inviata in data 30 luglio 2025 (acquisita agli atti di questo Servizio), con la quale l’Ufficio PIUE VII – Settore vitivinicolo del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - ha comunicato l’annullamento dell’elenco delle autorizzazioni dei nuovi impianti, di cui alla comunicazione del 28/07/2025, al fine di procedere ad un ricalcolo delle superfici per tutto il territorio nazionale;
- della comunicazione inviata in data 04 agosto 2025 (acquisita agli atti di questo Servizio), con la quale l’Ufficio PIUE VII – Settore vitivinicolo del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - ha comunicato la pubblicazione sul SIAN dell’elenco delle superfici per autorizzazioni di nuovi impianti 2025, al fine di procedere al rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 10 comma 1 del decreto ministeriale n. 649010 del 19 dicembre 2022;

RITENUTO di dover concedere le “Autorizzazioni di nuovo impianto vigneti” alle aziende della Regione Abruzzo che hanno presentato richieste e che sono risultate ammissibili, e per le quali il Ministero ha trasmesso il suddetto allegato Elenco ai fini della tempestiva pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale Regionale e sul portale web;

RITENUTO, inoltre, di caricare sul Sistema Informatico Agricolo Nazionale (SIAN) il numero e la data del presente Atto regionale di concessione, al fine dell'apposizione della data di rilascio sulle autorizzazioni;

PRESO ATTO che, come stabilito dal D.M. 649010 del 19/12/2022:

- le suddette autorizzazioni hanno validità di 3 anni dalla data del presente provvedimento;
- il mancato utilizzo delle autorizzazioni nei modi e nei tempi previsti comporta l'applicazione delle sanzioni ai sensi di quanto disposto dalla legge n. 238/2016, articolo 69 comma 3 e 5;

PRESO ATTO inoltre che, come stabilito all'art. 10 comma 2 del D.M. 649010 del 19/12/2022, qualora l'autorizzazione sia stata rilasciata per una superficie inferiore al 50 per cento della superficie richiesta, il richiedente può rifiutare tale autorizzazione entro 30 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto, senza incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa vigente, comunicando la propria intenzione di rinunciare entro il termine suddetto, direttamente al Ministero tramite le applicazioni messe a disposizione sul SIAN.

VISTA la Legge Regionale n° 77/99 ed in particolare l'art. 5;

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati:

1. DI DARE ATTO che la Regione Abruzzo ha comunicato al MASAF:

- di non applicare alcun criterio di priorità;
- di applicare un limite massimo per domanda, pari ad ettari 5, ai fini del calcolo delle assegnazioni;
- di applicare un rilascio garantito delle autorizzazioni per nuovi impianti fino ad una superficie di ha 0,5 a tutti i richiedenti;

2. DI CONCEDERE le autorizzazioni di nuovi impianti di vigneti 2025 alle aziende della Regione Abruzzo - che hanno presentato le richieste e sono risultate ammissibili - incluse nell'Elenco Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. DI DARE ATTO che:

- le suddette autorizzazioni hanno validità di 3 anni dalla data del presente provvedimento;
- il mancato utilizzo delle autorizzazioni nei modi e nei tempi previsti comporta l'applicazione delle sanzioni, ai sensi di quanto disposto dalla legge n. 238/2016, articolo 69 comma 3 e 5;

4. DI INFORMARE che, qualora l'autorizzazione sia stata rilasciata per una superficie inferiore al 50 per cento della superficie richiesta, il richiedente può rifiutare tale autorizzazione entro 30 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto, senza incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa vigente, comunicando la propria intenzione di rinunciare entro il termine suddetto, direttamente al Ministero tramite le applicazioni messe a disposizione sul SIAN;

5. **DI PUBBLICARE** con valore di notifica per tutti i soggetti interessati il presente Atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA), comprensivo dell'“Allegato A” – “Elenco Autorizzazioni Nuovi Impianti Viteicoli 2025”;
6. **DI DISPORRE**, inoltre, la pubblicazione del presente Atto anche sul portale web della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it/agricoltura;
7. **DI CARICARE** sul Sistema Informatico Agricolo Nazionale (SIAN) il numero e la data del presente atto regionale di concessione, al fine di apporre la data di rilascio sulle rispettive autorizzazioni;
8. **DI DISPORRE**, altresì, ai sensi dell'articolo 26 del D. LGS. 14 marzo 2013 n. 33, la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, nella sezione “Amministrazione trasparente”;
9. **DI PRECISARE** che l'Elenco Autorizzazioni Nuovi Impianti Viteicoli 2025, “Allegato A” è composto di n. 4 (quattro) pagine con n. 226 ditte, a partire dall'Azienda “CANTINA COLLE MORO SOC. COOP. AGRICOLA” fino all'Azienda “Iezzi Carmine”.

Allegati:

- **Allegato A** “Elenco Autorizzazioni Nuovi Impianti Viteicoli 2025”

L'Estensore
Dott. Vincenzo COLONNA
(F.to elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Vincenzo COLONNA
(F.to elettronicamente)

Il Dirigente del Servizio DPD019
Dr. Carlo MAGGITT
Certificatore Aruba S.p.A.
Firma Digitale n. 6130940000151008
Validità 05/05/2026

Allegati per Determinazione n. DPD019/142 del 05.08.2025

Allegato A "Elenco Autorizzazioni Nuovi Impianti Viticoli 2025"

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2025-08-25/allegato-alla-determinazione-dpd019-142-del-05-08-25.pdf>

Hash: 5790f6377460d540f705e758711a341b

REGIONE
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPD021/603 DEL 06/08/2025

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

SERVIZIO FORESTE E PARCHI

UFFICIO USI CIVICI E TRATTURI

OGGETTO

L.R. n. 25/88 ART. 10/2° COMMA – VERBALE CONSIGLIO REGIONALE N. 104/19 DEL 12/07/1994.
COMUNE DI FAGNANO ALTO (AQ) – SCLASSIFICAZIONE TERRE CIVICHE.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la legge 1766/27;
- il Regolamento approvato con R.D. n. 332/28;
- il D.P.R. n. 616/77;
- la L.R. n. 25/88 ed in particolare l'art. 10/2° comma;
- la L.R. n. 3/98;
- la L.R. n. 68/99 e successive modifiche e integrazioni;
- la L. n. 168/2017;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- la L.R. 31/2013;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 511/91 pubblicata sul B.U.R.A. – Supplemento n. 1 del 30/01/1992.

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 104/19 del 12/07/1994 (L.R. n. 25/88 art. 10/2° comma recante per oggetto "Procedimento per la declaratoria di sclassificazione di terre civiche. Adozione della circolare procedimento per la declaratoria di sclassificazione di terre civiche"), reso esecutivo dalla Commissione di Controllo in data 05/08/1994 con prot. n. 273/266 e pubblicato sul B.U.R.A. n. 33 del 04/10/1994.

PRESO ATTO:

- che con nota PEC in data 23/10/2024, acquisita agli atti in al prot. n. RA 0410923/24, integrata con note PEC in data 20-21/11/2024, 30/04/2025 e 09/06/2025, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Fagnano Alto (AQ) ha trasmesso, tra l'altro, la deliberazione di consiglio comunale n. 10 del 09/10/2024, mediante la quale l'ente comunale ha richiesto la sclassificazione di alcune terre civiche ricadenti nel Comune di Fagnano Alto ai sensi dell'art. 10 comma 2 L.R. n. 25/88, che a seguito di verifica demaniale – approvata con Determinazione Dirigenziale regionale n. DH7/1013/USI CIVICI del 17/12/2007 - sono risultate di natura demaniale civica;
- che unitamente alle note di cui sopra, il Comune ha trasmesso la documentazione prevista dalla normativa di riferimento, ossia (rif. 4° punto del dispositivo della delibera di c.c. n. 10/2024):
 - o planimetrie catastali di dettaglio dei 34 lotti di sclassificazione raggruppati secondo il territorio della Frazione a cui afferiscono;
 - o elenco particellare delle aree da sclassificare con indicazione degli intestatari attuali;
 - o certificato di destinazione urbanistica delle particelle da sclassificare (emesso dall'ufficio tecnico dell'ente comunale in data 02/11/2022);
 - o relazione illustrativa sulla storia dei demani di Fagnano Alto e sulla sussistenza dei

- ~~presupposti per accedere alla sclassificazione;~~
- o *documentazione fotografica dello stato dei luoghi* (trasmessa successivamente alla nota PEC in data 23/10/2024);
 - che le terre civiche *de quo* interessate dalla richiesta dell'ente comunale risultano dettagliatamente indicate (anche catastalmente) negli elaborati predetti e raggruppate in n. 34 lotti (rif. 4^ punto del dispositivo della delibera di c.c. n. 10/2024);
 - che in fase di istruttoria della richiesta di sclassificazione è emerso che alcune aree non hanno irreversibilmente perso la destinazione agro-silvo-pastorale e pertanto lo scrivente Ufficio con nota prot. n. RA 0307166/25 del 23/07/2025 ad oggetto: "*Sclassificazione terre civiche ai sensi dell'art.10, comma 2 della legge regionale 3 marzo 1988 - COMUNE DI FAGNANO ALTO. Preavviso di diniego ex art. 10 bis L. n. 241/90*", ha evidenziato – ed elencato puntualmente - le aree (e le motivazioni) per le quali non sussistono i presupposti per accedere all'istituto della sclassificazione secondo le indicazioni contenute nel summenzionato verbale del Consiglio Regionale n. 104/19 del 12/07/1994;
 - che con nota prot. n. 2318 del 30/07/2025 (agli atti prot. n. RA 0317604/25), l'ente comunale, in riscontro al predetto preavviso di diniego, ha richiesto *...al fine di facilitare l'emissione del provvedimento di sclassificazione richiesto, lo stralcio dei lotti di cui trattasi così come accertati in fase istruttoria dall'emissione del provvedimento di sclassificazione*; ed ha inoltre evidenziato *...che qualora a seguito di una successiva rivalutazione se ne ravvisasse la necessità e compatibilità con i provvedimenti legislativi richiamati nella nota in oggetto* (da intendersi nota Ufficio Usi Civici prot. n. RA 0307166/25), *questo comune procederà ad avviare nuovi ed autonomi procedimenti amministrativi.*

PRESO ATTO inoltre:

- che sulla scorta delle indicazioni contenute nel detto verbale del Consiglio Regionale n. 104/19 del 12/07/1994 ("*L'istruttoria della Regione sarà diretta all'accertamento della effettiva appartenenza al demanio civico, alla verifica della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 10 – 2° comma della L.R. n. 25/88 citata e dal pubblico interesse correlato all'istanza. Essa dovrà altresì acclarare, secondo il contenuto della sentenza della Corte Costituzionale n. 511 del 1991 e sulla scorta della documentazione probante fornita dall'Ente o dai diretti interessati, quali vendite siano già in passato avvenute ad opera dell'Ente richiedente, nel qual caso non vi sarà necessità di rinnovazione dell'atto o di pagamento di somme. Riguando, invece, alle vendite successive alla sclassificazione, che traggono direttamente da essa titolo e legittimazione, vi è pertanto necessità del rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 6 – 6° comma della L.R. 25/88. L'Ente procederà come per le alienazioni (valutazione sempre effettuata dall'U.T.E.) con la sola differenza che non si dovrà richiedere l'autorizzazione alla vendita dovendosi intendere come già concesso il benessere regionale in sede di sclassificazione*"), il Comune di Fagnano Alto **non ha trasmesso e indicato** alcun atto di disposizione effettuato dallo stesso ente comunale per le aree in questione in assenza delle procedure ex art. 12 L. n. 1766/1927.

DATO ATTO:

- che con le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 e n. 47 del 14.02.2009 sono state individuate in materia di Usi Civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio;
- che in relazione alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 280 del 17.05.2024, inerente all'assetto organizzativo del Dipartimento Agricoltura, le competenze in materia di Usi Civici e Tratturi risultano attribuite al Servizio Foreste e Parchi;
- dell'esito favorevole dell'istruttoria dell'Ufficio Usi Civici e Tratturi;
- che è stata preventivamente accertata l'assenza di segnalazioni di conflitto di interessi da parte del Responsabile del Procedimento, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013.

VISTA la L.R. n. 77/99 ed in particolare l'art.5.

VISTA la documentazione in atti.

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa:

- 1) di sclassificare, ai sensi dell'art. 10/2° comma della L.R. n. 25/88 nonché della circolare "*procedimento per la declaratoria di sclassificazione di terre civiche*" approvata dal Consiglio Regionale con verbale n. 104/19 del 12/07/1994, le terre gravate da diritto di uso civico site nel Comune di Fagnano Alto (AQ), meglio identificate negli elaborati scritto – grafici trasmessi dall'ente comunale ed allegati alla deliberazione di consiglio comunale n. 10 del 09/10/2024 richiamata in premessa - con esclusione delle particelle di cui alla nota dello scrivente Ufficio prot. n. RA 0307166/25 del 23/07/2025 - in quanto le stesse terre hanno perso irreversibilmente la conformazione e la destinazione di terreni agro silvo pastorali risultando edificate o destinate ad utilizzo pubblico. Le aree in questione - con l'esclusione di quelle per le quali non sussistono i

~~presupposti per accedere all'istituto della sclassificazione - risultano catastalmente riepilogate~~
nell'**ALLEGATO N. 1** formato da n. 4 pagine (redatto sulla scorta dell'elaborato inviato dall'ente in formato digitale EXCELL denominato "2 *elenco particellare - superficie - intestatari - titoli n*", allegato alla deliberazione consiliare n. 10/2024 come "*elenco particellare delle aree da sclassificare con indicazione degli intestatari attuali*"). Lo stesso allegato risulta parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 2) di autorizzare il Comune di Fagnano Alto, in qualità di ente esponenziale gestore dei beni gravati da diritti di uso civico con amministrazione separata ai sensi del comma 4 dell'art. 2 della L. 168/2017, a depennare dall'elenco dei suoli di natura demaniale civica le terre dettagliatamente elencate nel precedente punto n. 1 e ad iscriverli fra i propri beni patrimoniali ai sensi dell'art. 829 del Codice Civile, così come stabilito dal verbale del Consiglio Regionale n. 104/19 del 12/07/1994 richiamato in premessa;
- 3) di fare obbligo al Comune di Fagnano Alto di regolarizzare la posizione degli occupatori dei lotti di terreno indicati al punto 1), sclassificati con la presente Determinazione;
- 4) di fare obbligo al Comune di Fagnano, prima di procedere alla vendita o concessione delle terre che traggono titolo o legittimazione dalla presente determina di sclassificazione, a provvedere a valutare le aree secondo quanto indicato dall'art. 2 della l.r. n. 68/99 e s.m. e i., nonché di tener conto di quanto disposto dalla L. n. 168/2017 (Norme in materia di domini collettivi), con particolare riferimento all'art. 3, comma 6;
- 5) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. N. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione-Trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
- 6) di fare obbligo al Comune di reinvestire i proventi derivanti dall'alienazione secondo il disposto dell'art.5 della L.R. n. 3/98;
- 7) di fare obbligo al Comune di trasmettere tramite PEC copia conforme degli atti di alienazione / concessione alla Giunta Regionale - Dipartimento Agricoltura, Servizio Foreste e Parchi - Ufficio Usi Civici e Tratturi;
- 8) di conferire, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. e della L.R. 31/2013, l'incarico di Responsabile del Procedimento per la procedura in parola al dott. Fernando Santomaggio, funzionario responsabile dell'Ufficio Usi Civici e Tratturi;

Questo Ufficio, su richiesta del Comune, potrà effettuare eventuali rettifiche sempre comunque restando all'interno della sclassificazione di cui alla deliberazione del C.C. n. 10/2024 sopra richiamata.

La presente Determinazione sarà trasmessa a:

- Comune di Fagnano Alto;
- Servizio B.U.R.A.T. - L'Aquila;
- Commissariato Usi Civici - L'Aquila.

È ascrivibile all'ente comunale la responsabilità per le fasi successive al presente procedimento in ordine alle attività di notifica di cui agli artt. nn. 30 e 15 del R.D. n. 332/1928, poste a carico dello stesso ente nei confronti degli occupatori accertati dalla verifica demaniale approvata dalla Regione Abruzzo nelle forme di legge, con la conseguenza che deve escludersi la responsabilità della stessa Regione per qualunque controversia che dovesse insorgere per la mancata e/o irregolare pubblicazione, notificazione e conclusione nelle forme di legge delle procedure inerenti la predetta verifica demaniale da parte del Comune.

Il presente provvedimento è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar Abruzzo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.T..

=====
L'Estensore
Dott. Fernando Santomaggio
(firmato elettronicamente)

=====
Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Fernando Santomaggio
(firmato elettronicamente)

=====
Il Dirigente del Servizio
Dott. For. Sabatino Mauro Belmaggio
(firmato digitalmente)

Allegati per Determinazione n. DPD021/603 del 06.08.2025

Allegato 1

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2025-08-26/allegato-n-1-ra-8-25.pdf>

Hash: 35a33de00a0012c3d563979b9430b61c



CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

Il Presidente

DECRETO N. 9/2025

IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 42 dello Statuto della Regione Abruzzo, ed in particolare il:

- **comma 3**, il quale prevede che: *“Le nomine di competenza della Regione degli amministratori di Aziende, Agenzie ed Enti sono effettuate dal Consiglio regionale con voto limitato a 1/3 degli eligendi e decadono con l'inizio di ogni legislatura, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla legge regionale”*;

- **comma 4**, il quale prevede che: *“La Regione garantisce l'equilibrata presenza di rappresentanti dei due generi nelle nomine di competenza degli organi regionali”*;

VISTA la L.R. 20 dicembre 2019, n° 45 recante: *“Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l'economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n° 11 (Normativa in materia di bonifica)”*, ed, in particolare l'art. 6 che dispone:

- **al comma 2** che: *“Il Consiglio di Amministrazione è composto di undici membri, di cui otto eletti dall'Assemblea dei consorziati”*;

- **al comma 3** che: *“Per assicurare la rappresentanza pubblica nei Consorzi di Bonifica, fanno parte di ciascun Consiglio di amministrazione tre membri di diritto nominati dal Consiglio regionale, di cui uno in rappresentanza delle minoranze, tra cittadini con esperienza in campo tecnico o amministrativo, elettori nei Comuni che ricadono nell'ambito del comprensorio consortile di riferimento”*;

- **al comma 4** che: *“Il Consiglio di Amministrazione può validamente esercitare le funzioni di competenza anche in mancanza di designazione o sostituzione dei membri di diritto nominati dal Consiglio regionale”*;

- **al comma 5** che: *“Il Consiglio di Amministrazione resta in carica cinque anni”*

- **al comma 6** che: *“Il Consiglio di Amministrazione comunica al Dipartimento regionale competente in materia di agricoltura la data delle elezioni consortili almeno novanta giorni prima”*;

VISTA la L.R. 12 agosto 2005, n° 27 “Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo” e precisamente l’art. 1, comma 2 secondo cui “*le nomine degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione degli enti dipendenti dalla Regione, economici e non, hanno una durata massima effettiva pari a quella della legislatura regionale e decadono all’atto di insediamento del nuovo Consiglio regionale*”;

VISTA la L.R. del 24 marzo 2009 n° 4 recante: “*Principi generali in materia di riordino degli enti regionali*” ed, in particolare:

- **l’art. 5, comma 1 quinquies:** “*Alla nomina degli organi di amministrazione degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale, secondo le disposizioni del Regolamento interno per i lavori del Consiglio, tra gli iscritti in un Elenco regionale dei componenti gli organi di amministrazione (di seguito denominato Elenco) predisposto tenuto conto delle disposizioni normative regionali vigenti in materia*”;

- **l’art. 5, comma 1 septies:** “*All’istituzione dell’Elenco di cui al comma 1 quinquies provvede il competente Servizio del Consiglio regionale tramite avviso pubblico, in cui sono fissati i requisiti per la partecipazione.....*”;

- **l’art. 5 – ter, comma 1:** “*Le nomine di competenza regionale sono effettuate nel rispetto delle condizioni di inconfiribilita' e incompatibilita' degli incarichi disposte dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n° 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n° 190)*”;

VISTO il D.Lgs. 8 aprile 2013 n° 39 recante: “*Disposizioni in materia di inconfiribilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n° 190*” ed in particolare l’art. 20, che dispone:

- **al comma 1:** “*All’atto del conferimento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilita' di cui al presente decreto*”;

- **al comma 2:** “*Nel corso dell’incarico l’interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilita' di cui al presente decreto*”;

- **al comma 3:** “*Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l’incarico*”;

- **al comma 4:** “*La dichiarazione di cui al comma 1 e' condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico*”;

- **al comma 5:** “*Ferma restando ogni altra responsabilita', la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell’interessato, comporta la inconfiribilita' di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni*”;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale APL/AIE n° 17 del 27 febbraio 2025 con la quale il Servizio Affari Istituzionali ha approvato l’Avviso pubblico relativo all’aggiornamento dell’Elenco regionale dei componenti dei suddetti organi per l’annualità 2025, ai sensi dell’art. 5, commi 1 quinquies e 1 septies della L.R. 24 marzo 2009, n° 4;

CONSIDERATO che :

- l'Avviso e i relativi allegati sono stati pubblicati sul BURAT n° 59 del 7 marzo 2025 e sul sito Istituzionale del Consiglio regionale;
- per la presentazione delle domande di iscrizione nell'Elenco è stato assegnato un termine di gg. 30 decorrenti dalla pubblicazione dell'Avviso sul BURAT;
- detto termine è giunto a scadenza il 6 aprile 2025;

DATO ATTO che il Servizio Affari Istituzionali:

- ha svolto l'istruttoria sulle candidature pervenute, verificandone la regolarità e la completezza rispetto a quanto stabilito dall'Avviso;
- con determinazione dirigenziale APL/AIE n° 42 del 10 aprile 2025 ha disposto l'integrazione dell'Elenco dei componenti gli organi di amministrazione, suddiviso in Sezioni, già approvato con determinazione dirigenziale APL/AIE n. 97 del 17 luglio 2024;

VISTO l'art. 142, comma 3 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale ai sensi del quale: *“La Conferenza dei capigruppo, all'unanimità, può delegare le nomine di cui al presente articolo al Presidente del Consiglio, che provvede nel rispetto dei diritti dell'opposizione, secondo le proporzioni previste dallo Statuto”*;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Capigruppo, nel corso della riunione del 29 ottobre 2024, con decisione unanime, ha ritenuto, in relazione alle nomine di competenza del Consiglio regionale, inserite nell'ordine del giorno della seduta del Consiglio regionale convocata per il 30 ottobre 2024, di delegare il potere di nomina al Presidente del Consiglio regionale mediante applicazione dell'art. 142, comma 3, sopra richiamato;

VISTI i nominativi indicati dai Capigruppo in relazione alla nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione del Consorzio di Bonifica Nord – Teramo, comunicati al Servizio Affari Istituzionali ed Europei, per gli adempimenti di competenza, il 26 maggio 2025, come di seguito specificati:

- Sig. Giovanni De Luca;
- Sig.ra Valentina Di Pietro;
- Sig. Franco Porrini;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n° 36 del 28 marzo 2019 recante *“Revisione del disciplinare il regime delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui all'art. 20, comma 1, 2 del D.Lgs. n° 39/2013”*;

CONSIDERATO che il Servizio Affari istituzionali ed Europei con separate note del 27 maggio 2025 ha provveduto a richiedere ai soggetti sopra indicati la dichiarazione relativa all'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui all'art. 20, comma 1 del D.Lgs. n° 39/2013;

VISTE le dichiarazioni rese dai soggetti sopra indicati in ordine all'assenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità, acquisite agli atti dell'ufficio;

DATO ATTO che:

- il Servizio Affari Istituzionali ed Europei ha svolto l'istruttoria sulle predette dichiarazioni, provvedendo alla richiesta dei certificati del Casellario giudiziale e dei Carichi pendenti e alla verifica degli incarichi attraverso la consultazione della Banca dati dell'“*Anagrafe degli amministratori locali e regionali*” presso il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno;
- il medesimo Servizio ha proceduto alla trasmissione degli esiti di dette istruttorie al *Responsabile*

per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza con nota prot. n° 6800 del 17 luglio 2025;

- il *Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza*, con nota prot. n° 6945 del 22 luglio 2025, ha ritenuto conclusa, senza ulteriori rilievi l'istruttoria condotta relativamente alle dichiarazioni rese dagli indicati;
- in esito alla suddetta comunicazione, il Servizio Affari Istituzionali ed Europei ha rappresentato agli indicati il favorevole esito della suddetta istruttoria, richiedendo agli stessi, in data 22 Luglio 2025, l'accettazione dell'incarico;
- i soggetti sopra citati hanno manifestato la disponibilità ad accettare l'incarico in parola, con note acquisite al protocollo del Consiglio regionale ai nn. 6984, 6986 e 7069 del 23 e del 24 luglio 2025;

RITENUTO di poter procedere alla nomina dei Componenti del Consorzio di Bonifica Centro – Bacino Saline, Pescara, Alento, Foro;

D E C R E T A

Per le motivazioni esposte in narrativa:

1. **di nominare** quali componenti del Consorzio di Bonifica Nord – Teramo:
 - **De Luca Giovanni**;
 - **Di Pietro Valentina**
 - **Porrini Franco**
2. **di dare atto** che:
 - come disposto dall'art. 6, comma 5 della L.R. 45/2019, il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni;
 - come previsto dal successivo comma 8 del medesimo articolo, *“In osservanza dell'Intesa Stato-Regioni sul riordino dei consorzi di bonifica, possono avere diritto al compenso per l'espletamento dell'incarico non piu' di tre componenti il Consiglio di amministrazione, individuati ai sensi della presente legge nei membri del Comitato amministrativo. Gli altri rappresentanti dei consorziati possono aver riconosciuto un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio di amministrazione, ovvero il rimborso delle spese di viaggio soltanto se previamente autorizzate e debitamente documentate”*;
 - le dichiarazioni rese dai nominati ai sensi del D.Lgs 39/2013 sono allegate al presente decreto a formarne parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 6 del Disciplinare approvato con deliberazione dell'U.P. n. 36/2019;
3. **di disporre** che i soggetti nominati sono tenuti a certificare, ai sensi dell'art. 5 bis, della L.R. 4/2009, con cadenza annuale, all'Ente regionale presso cui ricoprono l'incarico, nonché al Servizio competente del Consiglio regionale, pena la sospensione del trattamento economico per il tempo in cui permane l'inadempienza, la sussistenza o la non sussistenza:
 - delle condizioni di cui all'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
 - delle condizioni di inconfiribilità e di incompatibilità di cui al D.Lgs 39/2013;
4. **di trasmettere** il presente atto, per quanto di competenza:
 - ai nominati;

- al Consorzio di Bonifica Nord – Teramo;
 - al Presidente della Giunta regionale;
 - all'Assessore competente per materia;
 - al Dipartimento della Giunta regionale competente per materia;
 - al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza del Consiglio regionale.
5. **di dare atto** che il presente decreto sarà pubblicato sul BURAT della Regione Abruzzo;
6. **di precisare** che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR competente, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

L'Aquila, li 28/07/2025

IL PRESIDENTE
Lorenzo Sospiri



CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

Il Presidente

DECRETO N. 10/2025

IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 23 dello Statuto;

VISTI gli artt. 30, 33 e 34 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

VISTA la nota prot. n. 6839 del 18/07/2025, con la quale il Consigliere regionale Massimo Verrecchia in qualità di Capogruppo del Gruppo "Fratelli d'Italia", in accordo con il Consigliere Luciano Marinucci, Capogruppo del Gruppo "Marsilio Presidente", chiede di modificare i componenti della Federazione "Fratelli d'Italia - Marsilio Presidente" per la Commissione Speciale per l'Acqua per la gestione della situazione idrica attuale e del servizio idrico in Abruzzo;

VISTA la nota prot. n. 7180 del 29/07/2025, con la quale si annulla e sostituisce la comunicazione precedente trasmessa con nota prot. n. 6839 del 18/07/2025, e con la quale il Consigliere regionale Massimo Verrecchia in qualità di Capogruppo del Gruppo "Fratelli d'Italia", in accordo con il Consigliere Luciano Marinucci, Capogruppo del Gruppo "Marsilio Presidente", chiede di modificare ulteriormente i componenti della Federazione "Fratelli d'Italia - Marsilio Presidente" per la Commissione Speciale per l'Acqua per la gestione della situazione idrica attuale e del servizio idrico in Abruzzo;

RICHIAMATO il decreto n. 7 del 14/07/2025 con cui è stata stabilita la composizione della Commissione Speciale per l'Acqua per la gestione della situazione idrica attuale e del servizio idrico in Abruzzo;

RITENUTO, per le motivazioni espresse in narrativa, di dover procedere alla modifica della Commissione Speciale per l'Acqua per la gestione della situazione idrica attuale e del servizio idrico in Abruzzo;

DECRETA

la Commissione Speciale per l'Acqua per la gestione della situazione idrica attuale e del servizio idrico in Abruzzo è così composta:

Federazione "Fratelli d'Italia – Marsilio Presidente"	PROSPERO Francesco	voti	2
Federazione "Fratelli d'Italia – Marsilio Presidente"	ROSSI Marilena	voti	2
Federazione "Fratelli d'Italia – Marsilio Presidente"	GATTI Paolo	voti	2
Federazione "Fratelli d'Italia – Marsilio Presidente"	CAMPITELLI Nicola	voti	2

Federazione "Fratelli d'Italia – Marsilio Presidente"	ROSSI Maria Assunta	voti	1
Federazione "Fratelli d'Italia – Marsilio Presidente"	LUGINI Gianpaolo	voti	2
Forza Italia	LA PORTA Antonietta	voti	4
Federazione "Noi Moderati - Lega Salvini Abruzzo"	D'INCECCO Vincenzo	voti	2
Federazione "Noi Moderati - Lega Salvini Abruzzo"	SCOCCIA Marianna	voti	1
Partito Democratico	PAOLUCCI Silvio	voti	2
Partito Democratico	DI MARCO Antonio	voti	2
Partito Democratico	PEPE Dino	voti	2
Movimento 5 Stelle	TAGLIERI SCLOCCHI Francesco	voti	2
Abruzzo Insieme	CAVALLARI Giovanni	voti	2
Azione D'Amico- Socialisti- Popolari- Riformatori	PAVONE Enio	voti	1
Alleanza Verdi e Sinistra- Abruzzo progressista e solidale	MONACO Alessio	voti	1
Gruppo Misto - Componente di minoranza	D'AMICO Luciano	voti	1

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.A.T.

L'Aquila, ___/___/_____

L'Aquila, li 29/07/2025

IL PRESIDENTE
Lorenzo Sospiri



Dipartimento Territorio – Ambiente DPC
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025
Ufficio *Energia e Sostenibilità*

AUTORIZZAZIONE REGIONALE ELETTRODOTTI n. 071

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

OGGETTO: A.R.E. n. 071. E-DISTRIBUZIONE S.p.A. AtenaID_60581434. Potenziamento della esistente cabina primaria 150/20 kV denominata “CP SULMONA NI”. Autorizzazione unica alla costruzione, manutenzione, ricostruzione, adeguamento e all’esercizio di linee e impianti elettrici aventi tensioni fino a 220.000 volt con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità ai sensi del D.M. 20/10/2022.

Proponente: E-DISTRIBUZIONE S.p.A.

P.IVA/C.F.: 15844561009 - 05779711000

Sede legale: Via Domenico Cimarosa n. 4, Roma

Sede impianto: Comune di Sulmona (AQ)

Tipologia impiantistica: Potenziamento della esistente Cabina Primaria 150/20 kV denominata CP SULMONA NI



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 1775/33 e s.m.i.;

VISTA la L. 1643/62, che istituiva ENEL - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

VISTO il D.P.R. 342/65, contenente norme integrative della L. 1643/62;

VISTO il D.P.R. 36/63, recante norme relative ai trasferimenti all'ENEL, delle imprese esercenti le industrie elettriche;

VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 dicembre 1995, con il quale è stata approvata la convenzione di concessione delle attività elettriche all'ENEL S.p.A., per effetto di quanto disposto dall'art. 14, primo comma. del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992 n. 359, che attribuisce all'ENEL S.p.A. la concessione di esercizio delle attività elettriche già riservate all'ENEL dalla legge 6 dicembre 1962 n. 1643;

VISTO l'art. 15 del D.L. 333/92 convertito in legge con modificazioni dalla L. 359/62 che trasforma l'ENEL in Società per Azioni;

PRESO ATTO del cambio della denominazione sociale di Enel Distribuzione S.p.A. in E-Distribuzione S.p.A.;

VISTO il D.P.R. 616/77, mediante il quale è stata trasferita alle Regioni a statuto ordinario la competenza ad esercitare le funzioni amministrative, già dello Stato, in materia di impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt;

VISTA la legge 28 giugno 1986 n. 339, recante "Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne";

VISTA la legge regionale 20 settembre 1988 n. 83 che disciplina le funzioni regionali concernenti linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt;

VISTO l'art. 62 della L.R. 72/98 che ha individuato nelle Province, in quanto delegate dalla Regione, l'amministrazione competente al rilascio dell'Autorizzazione di cui alla L.R. 83/88;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 1999 n. 132 di modifica e integrazione alla L.R. 83/88;

VISTA la legge regionale 20 ottobre 2015 n. 32 recante "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014", modificata ed integrata dalla legge regionale 30 agosto 2017 n. 50 che, all'art. 3, comma 1, lett. p), ha trasferito alla Regione le funzioni in materia di energia, fatta eccezione per le funzioni esercitate dalle Province, ai sensi dell'art. 4-bis, ovvero "a) *funzione di controllo degli impianti termici; b) funzioni relative ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica ...*";

VISTA la D.G.R. n. 816 del 16/12/2020 che ha recepito, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 32/2015, l'Accordo bilaterale Regione-Province integrativo dell'Accordo bilaterale sottoscritto in data 25 ottobre 2017 per il trasferimento alla Regione Abruzzo dell'esercizio, nell'ambito della funzione "Energia", anche della funzione in materia di "Rilascio delle autorizzazioni alla costruzione di



elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV”, nel testo discusso nell’ambito dell’Osservatorio regionale per il riordino delle Province nella seduta del 10 novembre 2020, approvato e sottoscritto in data 26 novembre 2020;

VISTA la L.R. n. 1/2021 che all’art. 19, comma 31, stabilisce che la titolarità dei procedimenti concernenti le linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 volt sono posti in capo al Servizio regionale competente in materia di energia;

VISTO il Decreto del Ministero della transizione ecologica 20 ottobre 2022, recante “Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione” (anche linee guida);

RICHIAMATA la D.G.R. 655/2021 con la quale la Giunta Regionale ha approvato la modulistica per la richiesta di autorizzazione di linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 volt;

RICHIAMATA la D.G.R. 149/2022 con la quale la Giunta Regionale ha aggiornato gli oneri istruttori, introdotti con L.R. 23 dicembre 1999, n. 132, di modifica della L.R. 20 settembre 1988, n. 83, così come previsto dall’art. 3 della stessa L.R. sulla base degli indici ISTAT relativi all’aumento del costo della vita;

RICHIAMATA la D.G.R. 411/2023 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto alla individuazione in via amministrativa delle disposizioni di cui al par. 7, punto 7.2, delle linee guida emanate con il richiamato D.M. 20 ottobre 2022;

VISTA l’istanza di autorizzazione unica ai sensi delle linee guida nazionali attuate con il D.M. 20/10/2022:

- presentata con note prot. E-DIS-17/02/2025-0179029, E-DIS-17/02/2025-0179030 e E-DIS-17/02/2025-0179115, agli atti con prot. nn. 0063075/25, 0063077/25 e 0063093/25;
- integrata con nota prot. E-DIS-19/03/2025-0313967, agli atti con prot. n. 0112526/25 del 19/03/2025, a riscontro delle integrazioni richieste con nota n. 0079365/25 del 27/02/2025;

PRESO ATTO della documentazione tecnico-amministrativa allegata all’istanza e della nota E-DIS-19/03/2025-0313967 nel quale il proponente attesta che gli interventi non sono riconducibili al PNRR e pertanto il procedimento non è assoggettato al D.L. 181/2023;

CONSIDERATO, altresì, che le opere oggetto dell’intervento non rientrano negli interventi elencati negli allegati alla parte seconda del D.Lgs. 152/06;

RICHIAMATI i seguenti punti del par. 2 delle linee guida approvate con il D.M. 20/10/2022, relativi all’autorizzazione unica:

- punto 2.4: nel rispetto dei principi di semplificazione, l’autorizzazione unica di cui al punto 2.1. è rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano tutte le amministrazioni ed enti interessati ai sensi delle norme vigenti, comprese in ogni caso quelle preposte alla prevenzione del rischio archeologico;
- punto 2.5: il procedimento si svolge mediante conferenza di servizi di cui all’art. 14 -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell’ambito della quale sono acquisiti tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle amministrazioni e dagli enti interessati, necessari per la costruzione e l’esercizio della rete e dell’impianto di distribuzione e delle opere indispensabili;



- punto 2.7: il procedimento unico è concluso entro il termine di centottanta giorni dal ricevimento dell’istanza. Il procedimento medesimo è coordinato con i tempi previsti dagli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- punto 2.8: l’autorizzazione unica, conforme alla determinazione motivata di conclusione positiva assunta all’esito dei lavori della conferenza di servizi, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni ed enti coinvolti;
- punto 2.9: l’autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire la rete e gli impianti di distribuzione e le opere indispensabili, in conformità al progetto approvato e nei termini ivi previsti, nonché, ove occorra, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
- punto 2.10: qualora necessario, l’autorizzazione unica costituisce di per sé variante allo strumento urbanistico ai sensi dell’art. 52 -quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001;

RICHIAMATO, altresì, il par. 6 del D.M. 20/10/2022 relativo alle misure di semplificazione:

- punto 6.1: qualora sia previsto il rilascio di un provvedimento di concessione relativo a reti o impianti di distribuzione da realizzarsi su aree demaniali soggette a concessione (i.e. aree stradali, ferroviarie, idriche, marittime), gli enti competenti provvedono al rilascio del provvedimento entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza;
- punto 6.2: le reti e gli impianti della rete di distribuzione di energia elettrica, ad eccezione degli immobili adibiti a cabina elettrica in aree private, sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica, salvo il caso di reti ed impianti che ricadano in aree o immobili di cui all’art. 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché in siti del Patrimonio mondiale Unesco;
- punto 6.3: la realizzazione di reti ed impianti di distribuzione dell’energia elettrica, fatto salvo per le opere edilizie adibite a cabine in aree private, non è sottoposta al rilascio di permesso a costruire o altro titolo abilitativo edilizio;

RITENUTO necessario, procedere attraverso conferenza dei servizi all’acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, per autorizzare le opere in oggetto, come da comunicazione prot. n. 0204324/25 del 19/05/2025 con cui il Dirigente del Servizio:

- ha indetto la conferenza di servizi nelle forme previste dall’art. 14-bis L. 241/90;
- verificata l’assenza di conflitto di interessi, a mente delle disposizioni ex artt. 5 e 6 bis L. 241/1990 e correlate disposizioni della normativa regionale in materia, ha individuato il responsabile del procedimento nella persona dell’Ing. Armando Lombardi;

PRESO ATTO delle richieste di integrazioni/chiarimenti:

- Min. Interno – Comando Vigili del Fuoco di l’Aquila – Area II - Prevenzione Incendi:
 - effettuata con nota prot. m_it.COM-AQ.REGISTRO UFFICIALE.U.0009853 del 20-05-2025, acquisita agli atti con prot. n. 0208559/25;
 - riscontrata dal proponente con nota prot. E-DIS-06/06/2025-0661065, acquisita agli atti con prot. n. 0238373/25 del 09/06/2025;

DATO ATTO che:

- le determinazioni e i pareri relativi alla decisione oggetto della conferenza dei servizi, resi dalle amministrazioni nei termini previsti dal procedimento, sono allegati al verbale conclusivo della conferenza dei servizi, trasmesso ai partecipanti al procedimento con nota prot. n. 0318178/25 del 30/07/2025;



- nel predetto verbale viene stabilito che il procedimento sarà concluso mediante l’adozione di espresso provvedimento di autorizzazione;
- con nota prot. n. 0321121/25 dell’1/8/2025 si è provveduto a comunicare che per un errore materiale di allegazione, i file n. 11 e 12 non corrispondevano agli allegati indicati nell’elenco dei pareri nella narrativa del verbale conclusivo, si sono trasmessi gli allegati 11 e 12 corretti;

PRESO ATTO che ad oggi non sono pervenute osservazioni contrarie al verbale;

PRESO ATTO che il proponente ha posto in essere gli adempimenti per dare notizia al pubblico della presentazione dell’istanza, avendo richiesto la pubblicazione dell’avviso sul BURAT, pubblicato sul bollettino speciale n. 74 del 21 marzo 2025, e richiesta di pubblicazione all’albo pretorio del Comune di Sulmona, con istanza prot. E-DIS-17/02/2025-0179030;

CONSIDERATO che esperiti gli atti istruttori e provveduto alla pubblicazione non sono pervenuti opposizioni né reclami di terzi;

CONSIDERATO che dall’esame della documentazione agli atti di questo Servizio non risultano elementi ostativi al rilascio dell’autorizzazione;

RITENUTO pertanto, sulla scorta della documentazione agli atti di questa Regione, di rilasciare l’autorizzazione unica ai sensi del paragrafo 2 delle linee guida emanate con il D.M. 20/10/2022 per l’intervento indicato in oggetto;

VISTA la L. 241/90 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L.R. 31/13 avente per oggetto “Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013”;

VISTA la L.R. 77/99 e s.m.i. avente per oggetto “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

AUTORIZZA

ai sensi del paragrafo 2 del D.M. 20/10/2022 “Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione ed esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione”, per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

Art. 1

E-DISTRIBUZIONE S.p.A., avente sede legale in Roma, Via Domenico Cimarosa n. 4, P. IVA 158445610009 / C.F. 05779711000, di seguito denominata “titolare”, nella persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti del paragrafo 2 del D.M. 20/10/2022, per:

POTENZIAMENTO ESISTENTE CABINA PRIMARIA 150/20 KV “CP SULMONA NI”.



Art. 2

Ai sensi del punto 2.9 del D.M. 20/10/2022 la presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire la rete e gli impianti di distribuzione e le opere indispensabili, in conformità al progetto approvato agli atti di questa Regione.

Ai sensi del punto 2.9 del D.M. 20/10/2022 gli impianti e le opere connesse sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

Ai sensi del punto 2.10 del D.M. 20/10/2022 la presente autorizzazione unica, qualora necessario, costituisce di per sé variante allo strumento urbanistico.

Art. 3

L'autorizzazione è subordinata agli adempimenti previsti dalle norme ambientali, di sicurezza e antisismiche vigenti.

Prima dell'inizio dei lavori il titolare deve acquisire da parte dei soggetti gestori delle strade interessate dall'intervento l'autorizzazione agli scavi, attraversamenti o fiancheggiamenti e provvedere al rilevamento dei servizi e delle condotte metalliche interrato esistenti in tutte le aree e i tracciati di posa interessati dai lavori e richiedere alle società di distribuzione di gas e acqua e agli operatori di telecomunicazioni competenti nell'area interessata dall'intervento le prescrizioni rispetto alle eventuali interferenze.

Prima dell'inizio dei lavori il titolare deve ottenere le concessioni demaniali da parte degli enti gestori delle aree di demanio pubblico interessate dalle opere.

Il Comune di Sulmona dovrà tenere conto delle DPA esistenti per eventuali futuri cambi di destinazione d'uso della porzione di area esterna alla recinzione ricompresa nella DPA.

A seguito della dismissione delle opere autorizzate il titolare deve ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 4

I lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse all'esercizio devono avere inizio entro il termine di 12 (dodici) mesi dalla data di notifica al titolare; decorso tale termine, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.

È fatto obbligo al titolare di comunicare le date di inizio lavori e di conclusione lavori a:

- Servizio Politica energetica e risorse del territorio della Regione Abruzzo;
- Sindaco del Comune di Sulmona;
- ARPA Abruzzo;

Entro i termini previsti dalle norme vigenti, il legale rappresentante del titolare deve trasmettere al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo, certificato di regolare esecuzione delle opere ovvero di collaudo, redatto dal direttore dei lavori, che attesti:

- l'avvenuta ultimazione dei lavori;
- la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
- la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;
- l'adempimento di ogni altro obbligo particolare imposto dall'autorizzazione stessa;
- l'avvenuta adozione delle misure di sicurezza di cui all'art. 12 della L.R. 83/88.

Per gli impianti fino a 30.000 volt l'atto di collaudo è sostituito da un certificato di regolare esecuzione, attestante la conformità, le buone regole, la buona tecnica, il rispetto delle norme e la rispondenza di ogni altra situazione, di cui all'art 13 della L.R. 83/88.

È fatto obbligo al titolare di comunicare agli stessi soggetti sopra richiamati la data di messa in esercizio dell'impianto con un preavviso non inferiore a quindici giorni.



Art. 5

È fatto obbligo al titolare di comunicare, formalmente e tempestivamente, il verificarsi di interruzioni o malfunzionamenti degli impianti o il verificarsi di eventi che possano configurare situazioni di rischio per la salute e la sicurezza.

La comunicazione deve essere indirizzata ai medesimi soggetti indicati nell'art. 4.

Art. 6

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 19 della L.R. 83/88 e delle sanzioni previste dalle singole normative di settore per le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento, l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione, a ordinare la demolizione o la riduzione a conformità delle opere, anche d'ufficio e a spese del proprietario.

La mancata ottemperanza alle prescrizioni impartite verrà perseguita, previa diffida all'inadempiente con fissazione di un ulteriore termine per l'adeguamento, fino alla sospensione dell'esercizio dell'impianto ovvero, in caso di impianti realizzati abusivamente, all'ordinanza di demolizione anche d'ufficio e a spese del trasgressore.

Art. 7

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell'impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3 fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 8

La presente autorizzazione ha durata triennale relativamente alla costruzione dell'impianto, a partire dalla data di inizio lavori, salvo richiesta di motivata proroga.

Resta fermo l'obbligo per il titolare di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione.

Ogni modifica al progetto autorizzato deve essere preventivamente autorizzata dall'amministrazione competente secondo le previsioni del D.M. 20/10/2022 e della D.G.R. 411/2023.

La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata all'autorità competente entro i 30 giorni successivi alla variazione medesima.

Art. 9

Per tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento si fa riferimento, per quanto applicabile, alla L.R. 20 settembre 1988 n. 83 e al Decreto Ministeriale 20 ottobre 2022.

La presente determinazione sarà pubblicata sul BURAT e avrà valore pubblicità e notifica a tutti gli enti interessati a termini legge.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'estensore

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Dirigente del Servizio

DETERMINA n. DPE017/200**DEL 6/08/2025****DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI****SERVIZIO GENIO CIVILE DI CHIETI – DPE017****UFFICIO DEMANIO IDRICO INVASI E SBARRAMENTI**

OGGETTO: Utenza CH/D/11823 – Ditta: Sangro Wash di Emri Raif, con sede in Atessa, alla via Saletti snc.. Istanza di Concessione in sanatoria per la derivazione di acque pubbliche sotterranee tramite pozzo per la portata media di l/s. 0,1 e portata annua di mc.1.000, per uso AUTOLAVAGGIO, in Atessa, alla via Saletti snc.. Piccola derivazione. CONCESSIONE DI DERIVAZIONE IDRICA (artt. 22 e 18 DPGR n. 2/2023).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

[omissis]

DETERMINA**Art 1. Autorizzazione**

Salvo i diritti dei terzi, dei riservatari, dei vincoli del P.R.G.A., superate o respinte le richieste di cui non si è fatta ragione nelle premesse della presente determina di concessione e fatti salvi eventuali futuri adempimenti regionali ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., si concede alla Ditta Sangro Wash, per uso AUTOLAVAGGIO, in Atessa, alla via Saletti, snc, identificabile catastalmente al Fg. n.4, part. 5108, ex part.106. Luogo di presa: Comune di Atessa (CH); UTM WGS84: X, 453906,63; Y, 4666010,62, stabilendo una portata richiesta nei seguenti termini: non superiore a 1 litri al secondo (l/s), per una portata media di 0,10 litri al secondo (l/s), cui corrisponde un volume di prelievo massimo derivabile pari a 1000 metri cubi all'anno (m3/anno), di cui 0,02 litri al secondo (l/s), sono concessi in via precaria nella misura di:

- Portata media: 0,1 l/s,
- Portata massima: 1 l/s,
- Volume annuo: non superiore a 1.000 mc/anno
- Portata concessa in via precaria: 0, 02 l/s.

Art 2. Durata

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per un periodo di **anni 30 (trenta)** successivi e continui, **decorrenti dalla data di rilascio della concessione**, subordinatamente all'osservanza delle condizioni impartite dalle Autorità competenti e di quelle contenute nello schema di Disciplinare che si approva.

[omissis]

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Ing. Vittorio Di Biase)
(firmato digitalmente)



Provincia dell'Aquila

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 25 DEL 10/07/2025

Oggetto:

N.S.I. L'AQUILA - AGGLOMERATO INDUSTRIALE BAZZANO-PAGANICA. MODIFICA PUNTUALE TAVOLA 13 DEL P.R.T. (P.T.S.I.) AI SENSI DELL'ART. 37.7 L.R. N. 58/2023 - DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO A.R.A.P. 145 DEL 19.05.2025. APPROVAZIONE

L'anno Duemilaventicinque, addì Dieci del mese di Luglio, alle ore 15:38, presso la Sala del Consiglio, in via Monte Cagno n.3, piano terzo, L'Aquila, convocato ai sensi dell' art. 4 del vigente regolamento consiliare, nonché art. 4 del Regolamento per lo svolgimento delle sedute in modalità telematica, si è riunito il Consiglio Provinciale dell'Aquila.

Assiste il Vice Segretario Generale della Provincia, dott. Paolo Collacciani, coadiuvato dal funzionario dott. Luca Paris.

Dirige e coordina i lavori, nella propria qualità di Presidente della Provincia (ai sensi dell' art. 1 comma 55, legge n. 56/2014), l'avv. Angelo Caruso, il quale invita il Vice Segretario a procedere con il formale appello dei presenti.

<i>N.</i>	<i>Nominativo</i>	<i>Carica</i>	<i>Presenza</i>
1)	ANGELO CARUSO	Presidente	Presente da remoto
2)	ALFONSI GIANLUCA	Consigliere	Presente da remoto
3)	CALVISI VINCENZO	Consigliere	Presente
4)	GIACOMO CARNICELLI	Consigliere	Assente
5)	ALESSANDRA CERONE	Consigliere	Assente
6)	DANIELE D'ANGELO	Consigliere	Assente
7)	ERNESTO FRACASSI	Consigliere	Presente da remoto
8)	ROBERTO GIOVAGNORIO	Consigliere	Presente da remoto
9)	DINO SETTIMIO IACUTONE	Consigliere	Presente da remoto
10)	CALVINO COTTURONE	Consigliere	Assente
11)	SETTE GABRIELLA	Consigliere	Assente

Presenti n. 6

Assenti n. 5

Il Presidente, constatato che i presenti risultano essere n. 6, quorum legale per la validità della seduta, dichiara aperta la medesima.

Totale Consiglieri presenti n. 6

n. 6

Successivamente entra in seduta (tramite collegamento telematico) il consigliere Alessandra Cerone. Si



Provincia dell'Aquila

segnala altresì che Il Presidente Caruso, inizialmente collegato telematicamente, entra poi in aula e presiede la seduta in presenza. Totale componenti presenti n.7



Provincia dell'Aquila

Il Presidente **Caruso** introduce all'esame del Consiglio il punto n.8), di natura prettamente tecnico – urbanistica; l'illustrazione è pertanto affidata al Dirigente del Settore di riferimento (Territorio-Urbanistica), ing. Andrea De Simone, il quale chiarisce che la proposta in via di approvazione risponde a due diverse esigenze: da un lato operare una variante urbanistica non sostanziale (a seguito di nota ARAP in accoglimento della richiesta di una Ditta per l'accorpamento di due lotti presso il Nucleo Industriale di Bazzano), dall'altro recepire le disposizioni dell'art.98, commi 5 e 10, della L.n.58/2023 (sempre su proposta dell'ARAP).

Non si registrano richieste d'intervento.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

PREMESSO che:

- in attuazione delle disposizioni dell'art. 44 della L.R. 3.03.1999, n. 11 (*Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali*), alle Province sono state demandate le competenze in merito all'approvazione dei Piani Territoriali di Coordinamento, con gli effetti giuridici di cui agli artt. 5 e 6 della Legge n. 1150/1942, predisposti ed adottati ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
- i Piani Regolatori Territoriali delle Aree e dei Nuclei di Sviluppo Industriale (PRT), a norma dell'art. 51 del D.P.R. 6.03.1978, n. 218 (*Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno*), producono gli stessi effetti giuridici del Piano Territoriale di Coordinamento e, in attuazione del disposto dell'art. 87, comma 2, della L.R. 12.04.1983, n. 18 (*Legge Urbanistica Regionale*), hanno natura e contenuti di piano particolareggiato e sono confluiti nel P.T.C.P. medesimo;
- ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 e dell'art. 37, comma 1, della L.R. 20.12.2023, n. 58 (*Nuova legge urbanistica sul governo del territorio*), i PRT – ora denominati Piani Territoriali di Sviluppo Industriale (PTSI) – costituiscono Piani d'Area del P.T.C.P. con prevalenti contenuti insediativi, produttivi, industriali ed infrastrutturali, di rilevanza intercomunale;
- la Provincia dell'Aquila è dotata di un Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 62 del 28.04.2004, il quale all'art. 21 delle Norme Tecniche di Attuazione ha previsto che “*I Piani Territoriali delle Aree o Nuclei di sviluppo industriali cessano la loro efficacia alla data di approvazione del Piano Provinciale ed entrano a far parte dello P.T.C.P. medesimo il quale fa salve le previsioni dei Piani dei N.S.I. vigenti redatti in conformità al comma 3 dell'art. 87 della L.R. 70/1995*”;
- il Nucleo per lo Sviluppo Industriale di L'Aquila è dotato di:
 - una Variante Generale al Piano Regolatore Territoriale del N.S.I., adottata dal Commissario Regionale del Consorzio con deliberazioni n. 221 del 22.11.2000, n. 22 del 31.01.2001 e n. 163



Provincia dell'Aquila

del 13.07.2001, approvata definitivamente con deliberazione di Consiglio Regionale n. 75/2 del 1.08.2002 e successivamente recepita dal Consiglio Comunale di L'Aquila con deliberazione n. 160 del 21.10.2002;

- un Piano Regolatore Territoriale Esecutivo del N.S.I., relativo agli agglomerati di Bazzano-Paganica, Pile e Sassa, adottato con deliberazione commissariale n. 3 dell'11.01.2005 e con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n. 1 del 18.01.2006, approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 4 del 19.01.2006 e recepito dal Comune di L'Aquila con deliberazione di C.C. n. 54 del 15.05.2006;
 - una Variante alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.T.E. approvata con deliberazioni di G.P.n. 60 del 8.06.2010 e n. 101 del 19.07.2010;
 - una Variante di recepimento delle disposizioni della L.R. 15.10.2012 n. 49, come modificata dalla L.R. 18.12.2012 n. 62, adottata con Deliberazione di C.P. n. 2 del 30.01.2017 e approvata con Deliberazione di C.C. n. 5 del 29.01.2018;
- ai sensi dell'art. 37, comma 2, della citata L.R. n. 58/2024 *“Il Piano (PTSI) è redatto, anche su proposta della Provincia competente per territorio, dall'Azienda Regionale delle Attività Produttive (ARAP) o dal Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale Chieti-Pescara (di seguito: Consorzio) ed è adottato e approvato dal Consiglio provinciale”*;

PRESO ATTO che:

- l'Azienda Regionale delle Attività Produttive (ARAP), istituita con L.R. 29.07.2011, n. 23 (*Riordino delle funzioni in materia di aree produttive*), mediante fusione degli ex Consorzi per lo Sviluppo Industriale delle Province dell'Aquila, Chieti e Teramo, rappresenta l'ente pubblico economico, ai sensi dell'art. 36, co. 4, della L. 5.10.1991, n. 317, cui compete l'attuazione delle previsioni territoriali ed urbanistiche dei PRT delle Aree e dei Nuclei di Sviluppo Industriale della Regione Abruzzo;
- ai sensi dell'art. 53, commi 1 e 7, del D.P.R. n. 218/1978 e dell'art. 17, comma 2, della L.R. n. 56/1994, nei territori disciplinati dai P.R.T. delle A.S.I. e dei N.S.I., le opere occorrenti per l'attuazione delle iniziative industriali e complementari-compatibili (iniziative artigianali produttive, del commercio all'ingrosso, dei servizi alle imprese e ai lavoratori) sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili;

RICHIAMATI:

- l'art. 37, comma 7, della L.R. n. 58/2023, ai sensi del quale *“Le modifiche puntuali dei piani territoriali vigenti, che non alterino il perimetro esterno ed i carichi urbanistici dei piani medesimi, non sono considerate varianti. Le modifiche di cui al presente comma, da motivare congruamente in ordine alla necessità delle nuove scelte, sono proposte dall'ARAP e sono trasmesse alla Provincia competente per territorio ai fini dell'approvazione entro i successivi trenta giorni. In caso di mancata approvazione trova applicazione il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 102 (potere sostitutivo regionale)”*;
- l'art. 98 della L.R. n. 58/2023, secondo cui *“All'interno del perimetro del centro urbano l'edificazione è interdetta entro una fascia di dieci metri dagli argini dei corsi d'acqua o da*



Provincia dell'Aquila

ciascuna sponda nei tratti non arginati”(comma 10) e“*Agli effetti del presente articolo è definito “centro urbano”: ...b-bis) il territorio compreso all'interno dei vigenti PTSP*”(comma 5);

- l'art. 77, comma 2, della medesima L.R. n. 58/2023, ai sensi del quale “*Non costituiscono variante agli strumenti urbanistici generali ed attuativi: ... f) le varianti obbligatorie ... di adeguamento ... a seguito di sopraggiunte modifiche normative...; ... m) le varianti ai piani attuativi solo nei casi in cui comportano: ... 2) redistribuzione di lotti e/o di cubature lasciando inalterate le perimetrazioni, le quantità edificatorie e le altezze degli edifici; ...*”;

TENUTO CONTO che:

- con nota prot. n. OSU/4580 del 22.05.2025, acquisita al protocollo di questa Amministrazione Provinciale con n. 13053 del 22.05.2025 (**All. A ,doc. 1**), l'ARAP ha trasmesso la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 145 del 19.05.2025 (**All. A, doc. 2**), avente a oggetto: “*Unità Territoriale n. 3 di L'Aquila- agglomerato industriale di Bazzano-Paganica (in Comune di L'Aquila) – proposta, alla Provincia dell'Aquila di modifica puntuale del P.R.T. del N.S.I. (P.T.S.I.), ai sensi dell'art. 37 comma 7 della L.R. n. 58/2023*”;
- con la richiamata Deliberazione del C.S. l'A.R.A.P. ha proposto le seguenti modifiche puntuali al vigente P.R.T.:
 - l'accorpamento di due lotti con contestuale modifica della destinazione d'uso di uno di essi e lo spostamento di una rotatoria stradale, in accoglimento dell'istanza della “Celi Calcestruzzi S.p.A.” (con sede legale a Massa D'Albe (AQ), Strada Provinciale Palentina km. 2.600, P.I. e C.F. 00284160660), proprietaria di entrambi i lotti, inoltrata in data 28.03.2025 all'A.R.A.P. e a questa Amministrazione provinciale (prot. Provincia n. 7830 del 28.03.2025- **All. A, doc. 6**), con conseguente adeguamento della Tavola n. 13 - *Zonizzazione su catastale agglomerato di Bazzano-Paganica* - del vigente P.R.T.;
 - l'aggiornamento della medesima Tavola n. 13-“*Zonizzazione su catastale agglomerato di Bazzano-Paganica*”- alle sopraggiunte disposizioni dell'art. 98, commi 5 e 10, della L.R. n. 58/2023;

VISTI:

- gli allegati alla proposta di deliberazione, incorporati in unico Allegato denominato **All. A** che a sua volta contiene più documenti;
- la Relazione Generale e il parere predisposti dal Settore Territorio ed Urbanistica, allegato alla presente deliberazione come **All. B**;
- la Tavola n. 13 -“*Zonizzazione su catastale agglomerato di Bazzano-Paganica - aggiornamento*”-del P.R.T. del N.S.I. di L'Aquila, integrata con le modifiche approvate con la Deliberazione del Commissario Straordinario n.145 del 19.05.2025, predisposta dagli uffici tecnici di ARAP d'intesa con il Settore Territorio ed Urbanistica provinciale, allegata alla presente deliberazione;

CONSIDERATO che:



Provincia dell'Aquila

- la richiesta della ditta “Celi Calcestruzzi S.p.A.” ha ad oggetto l’accorpamento di due lotti, costituiti dai terreni identificati in catasto con le particelle nn.1511, 1514, 1506, 1507, 1503, 1497, 1500, 1521, 1498, 1501, 1139, 1142 e1143 del foglio 39, di proprietà della stessa richiedente,localizzati uno in “Zona A - Industriale” del P.R.T. (art. 12 delle N.T.A.), di mq 7.800 circa, e uno in “Zona L - Polivalente” di P.R.T. (art. 21 delle N.T.A.), di mq 7.168 circa, con attribuzione a quest’ultimo della destinazione di “Zona A – Industriale”;
- le motivazioni rappresentate dalla Società richiedente riguardano la necessità di ampliare in continuità funzionale l’insediamento industriale esistente, con favorevoli ripercussioni sull’attività lavorativa, sul ciclo produttivo e sulla sicurezza dei lavoratori e della circolazione stradale;
- il connesso spostamento della rotatoria stradale prevista dal Piano vigente, come da schema grafico allegato alla richiesta (**All. A, doc. 7**), interessa, oltre a porzione dei terreni di proprietà privata innanzi indicati, anche i terreni di proprietà dell’A.R.A.P. identificati in catasto con le particelle nn.1140, 1138 e1135 del foglio 39;
- nella propria richiesta la “Celi Calcestruzzi S.p.A.” si è impegnata a realizzare, a proprie spese, le opere della rotatoria stradale, così come previste nello schema grafico allegato alla medesima richiesta, e a cederne la proprietà all’A.R.A.P.;
- l’ulteriore modifica proposta dall’A.R.A.P. con la stessa Delibera del C.S. n. 145/2025, relativa al mero recepimento delle disposizioni dell’art. 98, commi 5 e 10, della L.R. n. 58/2023 – secondo cui il territorio compreso all’interno dei Piani dei nuclei di sviluppo industriale costituisce “centro urbano” ai fini della determinazione dell’ampiezza della fascia di inedificabilità a tutela dei corsi d’acqua – determina la riduzione della fascia di rispetto dal fiume Vera, per le sole aree incluse nel perimetro del vigente P.R.T., da 150 m a 10 m;

PRESO ATTO del parere del Settore Territorio ed Urbanistica n. 16781 del 27.06.2025 (**All.B**), con il quale lo stesso ha evidenziato che le modifiche puntuali richieste dall’A.R.A.P., sia quelle proposte in accoglimento dell’istanza della “Celi Calcestruzzi S.p.A., sia quelle proposte in recepimento dell’art. 98 della L.R. n. 58/2023, non costituiscono variante sostanziale al vigente P.R.T., e quindi possono essere approvate con le procedure di cui al comma 7 dell’art. 37 della L.R. n. 58/2023, per le seguenti ragioni:

- *non alterano il perimetro esterno del P.R.T. e non si pongono in contrasto con i vincoli esistenti;*
- *la modifica proposta dalla Celi Calcestruzzi prevede l’accorpamento di due lotti aventi destinazione omogenea (la destinazione industriale è ammessa nella Zona polivalente) senza incremento dei carichi insediativi previsti dal Piano (peraltro, i due lotti hanno un estensione di circa mq 14.968, rispetto all’estensione complessiva dell’intero agglomerato industriale del N.S.I. di Bazzano-Paganica, pari a circa mq. 2.400.000);*
- *lo spostamento della rotatoria stradale, della cui realizzazione si farà carico il proponente, non incide sull’assetto infrastrutturale del Piano poiché riguarda un tratto di strada a fondo cieco;*
- *l’aggiornamento degli elaborati grafici del P.R.T., per quanto riguarda la fascia di rispetto del fiume Vera, costituisce un mero recepimento delle disposizioni normative oggi vigenti (art. 98, commi 5 e 10, L.R. n. 58/2023);*

RITENUTO che non sussistono motivi di dissenso all’approvazione delle modifiche puntuali alla Tavola n. 13 del vigente P.R.T. del N.S.I. di L’Aquila, richieste da A.R.A.P. e allegate alla Deliberazione del



Provincia dell'Aquila

Commissario Straordinario n.145 del 19.05.2025, per quanto di specifica competenza agli effetti dell'art. 37, comma 7, della L.R. n. 58/2023;

VISTI:

- il D.P.R. 6.03.1978, n. 218 (*Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno*);
- la L.R. 22.08.1994, n. 56 (*Testo coordinato ed integrato della legge sui Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale*);
- la L.R. 3.03.2010, n. 7 (*Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità*);
- la L.R. 29.07.2011, n. 23 (*Riordino delle funzioni in materia di aree produttive*);
- il D.lgs n. 2637/2000 e ss.mm.ii.;
- il P.T.C.P., approvato con deliberazione di C.P. n. 62 del 28.04.2004;
- il vigente Statuto Provinciale;
- l'art. 34 del Regolamento per l'Organizzazione ed il Funzionamento del Consiglio Provinciale;
- i pareri ex art.49 D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

Dato corso alla **votazione** della proposta, con esito favorevole all'unanimità dei presenti

DELIBERA

1. **di dare atto** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
2. **di prendere atto** della Deliberazione del Commissario Straordinario dell'A.R.A.P. n. 145 del 19.05.2025 e della documentazione tecnica e amministrativa di cui all'**Al. A**, che accluso al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. **di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37, comma 7, della L.R. n. 58/2024 e s.m.i., le modifiche puntuali al vigente P.R.G. del N.S.I. di L'Aquila, agglomerato industriale di Bazzano-Paganica, proposte da A.R.A.P. con la Deliberazione del Commissario Straordinario dell'A.R.A.P. n. 145 del 19.05.2025, avente ad oggetto "*Unità Territoriale n. 3 di L'Aquila- agglomerato industriale di Bazzano-Paganica (in Comune di L'Aquila) –proposta, alla Provincia dell'Aquila, di modifica puntuale del P.R.T. del N.S.I. (P.T.S.I.), ai sensi dell'art. 37 comma 7 della L.R. n. 58/2023*";
4. **di approvare** la Tavola n. 13 - "*Zonizzazione su catastale agglomerato di Bazzano-Paganica - aggiornamento*" del P.R.T. del N.S.I. di L'Aquila, integrata con le modifiche in esame, predisposta da A.R.A.P. d'intesa con il Settore Territorio ed Urbanistica provinciale e allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, dando atto che la stessa sostituisce la corrispondente Tavola del P.R.T. vigente;
5. **di dare atto** che nella realizzazione delle opere da parte del privato (rotatoria e tratto stradale), destinate a essere acquisite al patrimonio pubblico in gestione A.R.A.P., occorre procedere nel rispetto della normativa vigente per le opere di urbanizzazione a scomuto, o comunque nel rispetto della normativa sulla contrattualistica pubblica;



Provincia dell'Aquila

6. **di dare atto** che la presente delibera non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente per cui, sulla relativa proposta, non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, giusta art. 49, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
7. **di provvedere** alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet della Provincia - Sezione Amministrazione Trasparente - ai sensi dell'art. 39, comma 2, del D.Lgs 14.03.2013, n. 33, e di inviarne copia all'A.R.A.P. e al Comune dell'Aquila.

Ed inoltre, con separata votazione negli stessi termini di cui sopra,

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000.



Provincia dell'Aquila

Letto, confermato e sottoscritto

Il Vice Segretario
PAOLO COLLACCIANI

Il Presidente
ANGELO CARUSO



L'AQUILA
2026 Capitale italiana
della Cultura

PUBBLICAZIONE AVVISO DI APPROVAZIONE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.112 DEL 28.07.2025

Oggetto: SUB COMPARTO P.E.E.P. 21/B IN LOCALITÀ PAGANICA - L'AQUILA: ADEGUAMENTO CARTOGRAFICO A SEGUITO DELLE SENTENZE N° 206 DEL 5.6.2020 DEL T.A.R. L'AQUILA E N° 1822 DEL 15.3.2022 DEL C.D.S. - SOC. "IMMOBILIARE SMERALDO S.R.L." – CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE DELLA VARIANTE PUNTUALE AL PRG VIGENTE ai sensi dell'ART. 10, L.R. 18/1983 E S.M.I. E ART. 43 L.R. 11/99.

IL DIRIGENTE

VISTI gli atti relativi all'approvazione in epigrafe descritte
VISTA la legge 17.08.1942, n.1150 e s.m.i.
VISTA L.R. 12 aprile 1983 n° 18 e s.m.i.
VISTI le norme, i regolamenti e leggi vigenti in materia

RENDE NOTO

che con Deliberazione N.112 DEL 28.07.2025 è stata approvata la variante puntuale al vigente Piano Regolatore Generale "SUB COMPARTO P.E.E.P. 21/B IN LOCALITÀ PAGANICA - L'AQUILA: ADEGUAMENTO CARTOGRAFICO A SEGUITO DELLE SENTENZE N° 206 DEL 5.6.2020 DEL T.A.R. L'AQUILA E N° 1822 DEL 15.3.2022 DEL C.D.S. - SOC. "IMMOBILIARE SMERALDO S.R.L." controdeduzione alle osservazioni presentate ed approvazione definitiva, la cui adozione, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 18/83, è stata pubblicata sul BURA N° 25 ordinario del 21-06-2023. L'efficacia della variante urbanistica approvata è subordinata alla pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.A..

Il Dirigente
Ing. Giuseppe Belligno

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

AVVISO

Adozione del progetto di Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino centrale per la gestione del rischio idraulico da alluvioni (PAI idraulico) e relative misure di salvaguardia.

La Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale con deliberazione n. 57 del 31 luglio 2025 ha adottato, ai sensi degli articoli 63, comma 6, lettera e), 65, comma 7, 66, 67 e 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il progetto di Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino centrale per la gestione del rischio idraulico da alluvioni (PAI idraulico), costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione generale;
- Norme tecniche di attuazione;
- Allegati alle Norme tecniche di attuazione:
 - Allegato 1 "Requisiti documentali per la richiesta di parere ad AUBAC";
 - Allegato 2 "Indirizzi per studi idrologico-idraulici";
 - Allegato 3 "Corrispondenza delle classi di pericolosità tra PAI distrettuale e strumenti previgenti";
 - Allegato 4 "Elenco dei tratti dei corsi d'acqua costituenti il reticolo idraulico principale";
- Mappe dell'assetto idraulico:
 - Fasce di pericolosità da alluvione fluviale e marina;
 - Aree a rischio di alluvioni;
 - Aree a potenziale rischio significativo di alluvione.

Nell'ottica dell'integrazione graduale degli strumenti di pianificazione a livello distrettuale, nonché nelle more e ai fini dell'adozione definitiva del Piano nei termini di cui all'articolo 68, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'Autorità di bacino, per quanto di competenza:

- fornisce alle Regioni territorialmente competenti il proprio supporto per il tempestivo avvio della procedura di cui all'articolo 68, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, funzionale all'espressione del parere sul progetto di PAI;
- procede al riesame e all'aggiornamento delle fasce di pericolosità e delle aree di rischio dei PAI vigenti fino all'adozione del nuovo PAI, garantendo contestualmente l'allineamento del quadro conoscitivo di pericolosità e rischio del PAI distrettuale.

Ai sensi dell'articolo 65, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006, le sottoindicate disposizioni del progetto di PAI idraulico sono adottate come misure di salvaguardia:

- Norme tecniche di attuazione: art. 7, commi 1, 4, 5, 6, 7; art. 9, comma 1, lettera b), lettera e) limitatamente agli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti, e agli impianti a rischio

incidente rilevante, lettera f) limitatamente alle aree di stoccaggio o deposito temporaneo o permanente di rifiuti; art. 10, comma 1, lettera b), lettera e) limitatamente agli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti e agli impianti a rischio incidente rilevante, lettera g) limitatamente alle aree di stoccaggio o deposito temporaneo o permanente di rifiuti; art. 11, sez. A; art. 12; art. 13; art. 14; art. 16; art. 17; art. 18; art. 19;

- allegati alle Norme tecniche di attuazione: allegato 3;
- mappe dell'assetto idraulico.

Le misure di salvaguardia sopra indicate sono immediatamente vincolanti a partire dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente Avviso e restano valide fino all'approvazione del Piano e comunque per un periodo non superiore a tre anni.

Il progetto di Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino centrale per la gestione del rischio idraulico da alluvioni, unitamente alla relativa documentazione tecnica, è pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità di bacino all'indirizzo www.aubac.it e contestualmente depositato presso la sede dell'Autorità stessa, per la libera consultazione da parte del pubblico.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso, chiunque vi abbia interesse può, entro i successivi novanta giorni, prenderne visione e presentare osservazioni scritte esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo: protocollo@pec.autoritadistrettoac.it.

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

AVVISO

Adozione del progetto di Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino centrale per la gestione del rischio da frana (PAI frane) e relative misure di salvaguardia.

La Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale con deliberazione n. 58 del 31 luglio 2025 ha adottato, ai sensi degli articoli 63, comma 6, lettera e), 65, comma 7, 66, 67 e 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il progetto di Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino centrale per la gestione del rischio da frana (PAI distrettuale Frane, o anche PAI frane), costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione generale
 - Appendice 1) - schede ex PAI
 - Appendice 2) - Elenco province e comuni compresi nel territorio dell'AUBAC
- Norme tecniche di attuazione
- Allegati alle norme tecniche di attuazione
 - Allegato 1) - Quadro della pericolosità del PAI Distrettuale
 - Allegato 2) - Documentazione per opere e interventi di edilizia pubblica e privata soggette a parere AUBAC
 - Allegato 3) - Documentazione per opere mitigazione geomorfologica
 - Allegato 4) - Elaborati da produrre per aggiornamento del PAI distrettuale (inserimento – riclassificazione, modifica perimetri, eliminazione delle aree a rischio)
 - Allegato 5) - Scheda rilevamento frane
- Cartografia
 - Carta della Pericolosità
 - Carta del Rischio
 - Mappa degli elementi geologico-morfologici potenzialmente pericolosi
- Allegati
 - Linee Guida AUBAC per l'utilizzo dei dati interferometrici satellitari (PS-InSAR).

Nell'ottica dell'integrazione graduale degli strumenti di pianificazione a livello distrettuale, nonché nelle more e ai fini dell'adozione definitiva del Piano nei termini di cui all'articolo 68, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'Autorità di bacino, per quanto di competenza:

- fornisce alle Regioni territorialmente competenti il proprio supporto per il tempestivo avvio della procedura di cui all'articolo 68, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, funzionale all'espressione del parere sul progetto di PAI;
- procede al riesame e all'aggiornamento delle aree di pericolosità e di rischio dei PAI vigenti fino all'adozione del nuovo PAI, garantendo contestualmente l'allineamento del quadro conoscitivo di pericolosità e rischio del PAI distrettuale.

Ai sensi dell'articolo 65, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006, le sottoindicate disposizioni del progetto di PAI frane sono adottate come misure di salvaguardia:

- Norme tecniche di attuazione: art. 7; art. 8;
- Norme tecniche di attuazione: allegati 1 e 5;
- cartografia.

Le misure di salvaguardia sopra indicate sono immediatamente vincolanti a partire dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente Avviso e restano valide fino all'approvazione del Piano e comunque per un periodo non superiore a tre anni.

Il progetto di Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino centrale per la gestione del rischio da frana, unitamente alla relativa documentazione tecnica, è pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità di bacino all'indirizzo www.aubac.it e contestualmente depositato presso la sede dell'Autorità stessa, per la libera consultazione da parte del pubblico.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso, chiunque vi abbia interesse può, entro i successivi novanta giorni, prenderne visione e presentare osservazioni scritte esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo: protocollo@pec.autoritadistrettoac.it.

NATURVI S.A.S DI MALATESTA NICOLA

La società Naturvi S.a.s. di Malatesta Nicola, con sede legale in Pescara (PE), Via Ilaria Alpi n. 38, CAP 65128, C.F. e P.IVA 02135790687, iscritta alla Camera di Commercio di Pescara, n. REA PE – 156265, PEC: naturvi@pec.it

RENDE NOTO

di presentare istanza ai sensi del R.D. 1775/1933 e ss.mm.ii., della L.R. n. 83/88 e ss.mm.ii., e del D.M. 28/10/2022, all'Autorità competente REGIONE ABRUZZO - Dipartimento territorio e ambiente – Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - in combinato disposto con D.G.R. 411 del 18/07/1983, per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di rete per la connessione mediante linea elettrica aerea esterna, avente tensione nominale pari a 20 kV.

L'intervento prevede:

La realizzazione di un nuovo tratto di linea elettrica aerea MT 20 kV, della lunghezza complessiva di ml 1.592,00, con cavo elicord Al 3x1x150 mm²;

Un tratto interrato in cavo Al 3x1x185 mm², della lunghezza di ml 290,00.

Le opere saranno ubicate nei territori dei Comuni di Pratola Peligna e Prezza (Provincia dell'Aquila), a servizio di un impianto agrivoltaico, già autorizzato mediante Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.), ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 28/2011 e ss.mm.ii., con provvedimento del Comune di Pratola Peligna – Prot. n. 0019128 del 31/10/2024, codice rintracciabilità 436339355, ubicato in località Vallone Fonte Sant'Angelo, nel Comune di Pratola Peligna (AQ).

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 della L.R. 83/88 e ss.mm.ii., la Società dà notizia al pubblico della presentazione della domanda mediante avviso da inserire nel Bollettino Ufficiale della Regione e da pubblicare, con contemporanea richiesta, per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio dei Comuni interessati.

NATURVI S.A.S DI MALATESTA NICOLA

L'Amministratore Unico

Malatesta Nicola



Firmato digitalmente da:

Malatesta Nicola

Firmato il 20/08/2025 12:42

Seriale Certificato: 4489645

Valido dal 06/05/2025 al 06/05/2028

InfoCamere Qualified Electronic Signature
CA

NATURVI S.A.S DI MALATESTA NICOLA

La società Naturvi S.a.s. di Malatesta Nicola, con sede legale in Pescara (PE), Via Ilaria Alpi n. 38, CAP 65128, C.F. e P.IVA 02135790687, iscritta alla Camera di Commercio di Pescara, n. REA PE – 156265, PEC: naturvi@pec.it, in qualità di delegata alla presentazione e alla sottoscrizione dell'istanza in nome e per conto di e-distribuzione S.p.A., con sede legale in Via Domenico Cimarosa n. 4, 00198 Roma (RM), P.IVA 15844561009, Codice Fiscale 05779711000

RENDE NOTO

di presentare istanza, ai sensi del R.D. 1775/1933 e s.m.i., della L.R. n. 83/1988 e s.m.i., nonché del D.M. 28/10/2022, all'Autorità competente Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio e Ambiente – Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, in combinato disposto con la D.G.R. n. 411 del 18/07/1983, per il rilascio dell'autorizzazione al potenziamento di una linea elettrica MT 20 kV aerea esterna esistente, attualmente realizzata con cavo in alluminio 3x1x35 mm², mediante:

- sostituzione dei sostegni esistenti;
- realizzazione di nuova linea MT 20 kV aerea esterna con cavo in alluminio 3x1x150 mm².

Il tracciato della nuova linea, della lunghezza complessiva di km 3,795, si estende tra la Cabina “Valle Lama 2-136020” nel Comune di Castel di Ieri (AQ) e il sostegno capolinea ubicato nel Comune di Goriano Sicoli (AQ), uscente dalla Cabina “Goriano Sic. 2-224811”, passando per il nodo 108911.

Le opere in progetto interesseranno i territori dei Comuni di Goriano Sicoli e Castel di Ieri (Provincia dell'Aquila) e saranno a servizio di un impianto agrivoltaico già autorizzato mediante Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.), ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 28/2011 e s.m.i., con provvedimento del Comune di Pratola Peligna – Prot. n. 0019128 del 31/10/2024, codice rintracciabilità 436339355, ubicato in località Vallone Fonte Sant'Angelo, nel Comune di Pratola Peligna (AQ).

Ai sensi dell'art. 3 della L.R. 83/1988 e s.m.i., la scrivente società provvede alla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) e richiede la contestuale pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio dei Comuni interessati.

Ai fini della presente pubblicazione, si trasmette la copia della delega di E-Distribuzione S.p.A. conferita alla società Naturvi S.a.s. di Malatesta Nicola.

NATURVI S.A.S DI MALATESTA NICOLA

L'Amministratore Unico

Malatesta Nicola



Firmato digitalmente da:

Malatesta Nicola

Firmato il 20/08/2025 16:41

Seriale Certificato: 4489645

Valido dal 06/05/2025 al 06/05/2028

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



Dipartimento Presidenza della Regione

Servizio Assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale

Promulgazione Leggi ed emanazione Regolamenti. Affari generali.
B.U.R.A.T

Telefono centralino 0862 3631

Web bura.regione.abruzzo.it

PEC bura@pec.regione.abruzzo.it